

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALBONI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Cornaredo è in funzione un centro polivalente anziani — casa albergo denominato « Melograno » sito in via Brera;

il regolamento della struttura prevede che i destinatari siano in condizioni di autosufficienza psico-fisica perché il centro non può offrire cure e terapie agli ospitanti in base all'articolo 3;

in una recente visita effettuata è emersa la precaria situazione di autosufficienza in cui tutti gli ospitanti (otto) versano;

in riferimento al regolamento non è altresì previsto nessun presidio permanente medico o infermieristico e purtroppo ultimamente si sono verificati infortuni ad alcuni ospiti tali da dover ricorrere a ricoveri ospedalieri;

nelle ore notturne vi operano solo gli obbiettori di coscienza non qualificati ad interventi specialistici;

non vi è neppure installato un citofono all'ingresso principale di accesso alla struttura —;

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e che azione intenda intraprendere perché si ponga fine alle inadempienze dell'amministrazione comunale di Cornaredo per poter garantire agli ospiti della casa-albergo « Melograno » un'adeguata assistenza anche nelle ore notturne con per-

sonale qualificato, e nel caso agli stessi non ci siano presupposti di autosufficienza vengano trasferiti presso strutture adeguate.

(4-25805)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, e da elementi assunti presso il Comune di Cornaredo, rappresento quanto segue.*

L'Amministrazione Comunale di Cornaredo, con la costruzione del Centro Polivalente Anziani « Il Melograno », ha inteso offrire una struttura alternativa al ricovero improprio, d'appoggio ai Servizi Sociali già operanti sul territorio.

Numerose richieste di sistemazione alloggiativa sono state avanzate da parte di familiari di anziani autosufficienti, nonché richieste di sollievo da parte di famiglie che, durante tutto l'anno, accudiscono persone anziane.

Per soddisfare tali richieste, l'Amministrazione Comunale ha scelto, come destinazione d'uso della parte alloggiativa, quella della « Casa Albergo ».

Per una serie di adempimenti normativi e tecnico-strutturali (collaudi degli impianti elettrici, idraulici, riscaldamento antincendi, ecc.) gli ospiti hanno cominciato ad essere inseriti solo a partire dai primi di luglio di quest'anno.

La breve esperienza di questi mesi di funzionamento porta l'Amministrazione Comunale a riconsiderare la destinazione definitiva degli alloggi attualmente occupati solo al 50 per cento. In tal senso sono già state impartite delle disposizioni agli uffici competenti affinché, insieme ai tecnici della

A.S.L. di zona, ricerchino le soluzioni più idonee per un completo e corretto utilizzo della struttura « Il Melograno ».

Per entrare più dettagliatamente nei quesiti posti dall'interrogante, il Comune di Cornaredo, tiene a sottolineare che per ciò che concerne gli infortuni capitati ad alcuni ospiti, tali infortuni si riferiscono a due soli casi.

Il primo riguarda una signora, inserita nella struttura per un solo mese, quale sollievo alla famiglia, che dopo una settimana dal suo arrivo, ha cominciato ad avere problemi medici. È stata tempestivamente avvisata la famiglia, che ha provveduto ad inviare un'infermiera per l'assistenza notturna, e subito dopo ha provveduto al ricovero ospedaliero per sopraggiunti problemi cardiaci.

Il secondo caso riguarda un'altra ospite che, per aver effettuato un brusco movimento, ha perso l'equilibrio, è caduta ed ha riportato la frattura del polso destro; il successivo ricovero in ospedale è stato tempestivo e indispensabile.

Per quanto concerne, poi il servizio prestato dagli obiettori di coscienza, il Comune di Cornaredo precisa che la convenzione stipulata da quella Amministrazione con il Ministero della Difesa, non prevede l'utilizzo notturno degli obiettori, pertanto la sorveglianza notturna è garantita da personale appositamente incaricato e stipendiato.

L'ultimo punto dell'atto ispettivo lamenta l'assenza di un citofono all'ingresso principale della struttura. A questo proposito l'Amministrazione Comunale fa sapere che nel giro di un mese, per ben due volte, prima che entrasse in funzione la struttura, ignoti vandali hanno letteralmente strappato le lampade esterne de « Il Melograno » e con esse sono stati strappati anche i cavi elettrici che comandano l'apertura, e quindi il citofono, del cancello esterno all'ingresso. Tempestivo è stato comunque il ripristino sia delle lampade che del citofono al cancello esterno che funziona normalmente.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

ALBORGHETTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Premesso che:

come più volte riportato sulla stampa locale e nazionale, risulta che nel comune di Berbenno in provincia di Bergamo il bambino Andrea di sei anni, studente delle elementari, è impossibilitato a frequentare la scuola in quanto il servizio comunale di scuolabus non raggiunge la frazione di residenza della famiglia;

per raggiungere la fermata dell'auto-bus l'unica via di comunicazione è un'irta e scomoda strada lunga circa 800 metri che nel periodo invernale è anche ghiacciata;

sul medesimo percorso il 12 novembre, ad un'alunna di sette anni, Maura, è occorso un infortunio che solo per casualità non ha avuto conseguenze gravissime, come risulta da esposto inoltrato al prefetto di Bergamo (prot. 23 dicembre 1998);

i genitori, ritenendo la fermata oltremodo disagiata ed essendo nell'impossibilità di accompagnare il figlio alla località predisposta dal comune, dal 5 ottobre 1998 hanno deciso di tenere a casa il bambino e quindi dalla data sopraccennata lo studente non frequenta la scuola dell'obbligo;

la famiglia di Andrea è composta anche da altri due fratellini più piccoli che in futuro dovranno frequentare le scuole dell'obbligo;

il diritto allo studio, sancito dalla Costituzione, deve esser perseguito con ogni mezzo, e perciò le problematiche legate alle caratteristiche morfologiche del territorio non devono essere di impedimento al raggiungimento dell'obiettivo —:

quali interventi diretti e immediati intendano attuare, affinché gli enti e le istituzioni locali mettano in atto gli opportuni interventi e strategie per consentire il ritorno alla frequenza scolastica dell'alunno Andrea ed in futuro dei fratelli, tenuto conto che se vogliamo considerarci uno Stato civile, occorre rimuovere situazioni del genere che alle soglie del « 2000 », ci avvicinano più al Terzo Mondo che all'Europa. (4-22979)

RISPOSTA. — *In ordine al problema rappresentato nell'atto parlamentare indicato, da informazioni assunte presso il Provveditore agli Studi di Bergamo è risultato che, nel corso dell'anno scolastico 1998/99, nonostante l'opera di mediazione posta in essere dal Provveditore agli Studi medesimo, l'Amministrazione comunale a suo tempo in carica, ritenendo di avere assicurato a tutta la popolazione scolastica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, il servizio trasporto alunni, ha comunicato alla famiglia dell'alunno interessato ed alla Prefettura competente, informata del caso, di non poter corrispondere alla richiesta di un servizio straordinario eventualmente usufruito da un singolo utente.*

Tale questione, comunque, è stata risolta nel senso auspicato, per l'anno scolastico in corso, dalla attuale Amministrazione comunale; risulta, infatti, che l'allievo Palladio Andrea frequenti la scuola elementare di Berbenno e usufruisca del regolare servizio di trasporto assicurato dal Comune nella maniera richiesta.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI, NERI, FOTI, DEODATO e FILOCAMO. — *Al Ministro della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

si sono tenute nei comparti del pubblico impiego le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel mese di novembre del 1998, in base ad apposito Contratto collettivo nazionale quadro siglato dall'Aran e dalle competenti organizzazioni sindacali;

il citato accordo prevede presso ogni struttura interessata dalle consultazioni elettorali l'istituzione di un seggio elettorale e la nomina del presidente di esso ai sensi dell'articolo 12 stesso accordo, da parte della Commissione elettorale di cui all'articolo 5, dotata dei compiti previsti nel successivo articolo 6;

la suddetta Commissione, anche ai sensi dell'articolo 18 del citato accordo nazionale, decide i ricorsi presentati con-

tro i provvedimenti del seggio elettorale, con particolare riferimento all'attribuzione dei voti —:

se risulti legittimo e, — nella denegata ipotesi, a quali condizioni formali e sostanziali — che le distinte figure del presidente del seggio e del presidente della commissione elettorale possano identificarsi, in seno allo stesso posto di lavoro, nella stessa persona fisica;

se la Commissione elettorale di cui trattasi, stante l'assenza nell'accordo citato di espresse disposizioni in merito, debba o meno considerarsi collegio perfetto, ossia abilitato a decidere solo in presenza di tutti i propri componenti;

quali siano, parimenti in assenza di esplicite disposizioni in merito, le norme da applicarsi in materia di modalità di convocazione dei componenti la stessa commissione, anche ai fini della validità delle relative sedute;

se ritenga o meno valevole, nella fattispecie, la prassi consolidata della notifica scritta controfirmata dall'interessato o, in caso di riunione successiva a quella di insediamento dell'organo collegiale, la cosiddetta autoconvocazione — per i soli presenti — a mezzo inserimento nel verbale della data fissata per la successiva riunione, con menzione dell'avvenuta comunicazione ai medesimi;

se non ritenga viceversa illegittima la convocazione in forma verbale — anche perché contraria alla disciplina civilistica, ove applicabile per analogia alla fattispecie — e se pertanto ritenga nulli gli eventuali atti adottati dalla predetta Commissione in assenza di alcuni membri, non convocati ritualmente;

se non ritenga illegittima la redazione in luogo dei due distinti verbali delle operazioni post-votazioni del seggio elettorale e della Commissione elettorale, per come previsti rispettivamente dall'articolo 16, comma 2, e dall'articolo 18, comma 1, del citato accordo nazionale, di un verbale unico promiscuamente siglato dai componenti dell'uno e dell'altro organo collegiale

(in parte coincidenti, a partire dal presidente), anche sotto il riflesso che, tale *modus operandi* priva i soggetti legittimati del doppio grado di giudizio gerarchico previsto dalla normativa in oggetto, in quanto impedisce di fatto il reclamo dinanzi alla Commissione avverso la attribuzione dei voti teoricamente operata dal seggio, al fine di ottenere la corretta conseguente assegnazione dei seggi, che — sempre secondo l'impianto dell'accordo nazionale — costituirebbe successiva e distinta prerogativa propria della Commissione;

se e quali, tra tutte le rilevate ipotesi di illegittimità procedurali, siano suscettibili di comportare la nullità dell'esito delle elezioni nelle sedi ove si fossero ipoteticamente verificate. (4-21321)

RISPOSTA. — *In risposta alle osservazioni formulate dagli interroganti si comunica che da elementi acquisiti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale, la medesima non ha avuto segnalazioni di illeciti commessi nelle operazioni elettorali.*

Si fa presente che l'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 5 settembre 1998, ha definito il regolamento elettorale — parte II — prevedendo tra l'altro la possibilità di ricorrere alle apposite Commissioni elettorali entro cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini, decorsi i quali senza che alcuno dei soggetti interessati abbia interposto ricorso, si intende confermata l'assegnazione dei seggi — articolo 18—.

L'articolo 19 prevede che contro la decisione della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato di garanti e l'articolo 2 affida all'ARAN la rilevazione dei voti riportati nelle elezioni sulla base dei verbali delle Commissioni elettorali, sottoscritti dal Presidente del seggio e controfirmati da due scrutatori.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

ALOI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se siano al corrente che — in relazione all'attivazione del contratto d'area per Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, nel quale dovrà essere inserito il « protocollo aggiuntivo » relativo a Saline Joniche — serie preoccupazioni si stanno registrando in diversi settori socio-economici e a livello di popolazione di Saline, tant'è che il presidente della società Sipi di Milano, dottor Giovanni Zino, ha, nei giorni scorsi, come è stato riportato anche dalla stampa locale, annunciato — con lettera inviata al Presidente del Consiglio, che, ove il Governo non dovesse ultimare entro il 30 giugno 1999 le procedure previste per la piena attivazione del contratto d'area per Gioia Tauro con l'inserimento in esso del protocollo aggiuntivo relativo a Saline Joniche — la Società Simi potrà rivedere i suoi piani di intervento sullo stabilimento dell'ex Liquilchimica, con la conseguenza che anche gli imprenditori, che si erano riuniti in « società consortile » stipulando un contratto per realizzare — dopo avere rilevato l'area industriale dell'ex-Liquilchimica di Saline J. — sei progetti industriali con la creazione di circa 300 posti di lavoro con un indotto di oltre 500 persone, avrebbero rivisto i loro programmi;

se non ritengano di dovere intervenire per consentire che si abbia l'inserimento del « protocollo aggiuntivo » relativo a Saline Joniche nel contratto d'area di Gioia Tauro, dal momento che un impegno in tal senso è stato preso dal Governo per cui ogni forma di inadempimento dell'esecutivo verrebbe a nuocere alla realtà economica di Saline, e ciò a causa della mancata attuazione dei progetti di rilancio dell'ex Liquilchimica, sorta all'inizio degli anni Settanta per la produzione — ma avviata — di bioproteine e con decine di operai per anni in « cassa integrazione ». (4-23957)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'attivazione del contratto d'area per Gioia Tauro.*

Al riguardo, si fa presente che il Contratto d'area di Gioia Tauro, sottoscritto il 30 marzo 1999, prevede 18 iniziative imprenditoriali da realizzare nell'agglomerato industriale di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, per un investimento complessivo di 132 miliardi e con circa 718 nuovi addetti a regime.

Al citato Contratto è allegato un accordo tra le Amministrazioni Centrali, le Regioni e gli Enti Locali per un complessivo programma di interventi che promuova lo sviluppo dell'area circostante all'infrastruttura portuale di Gioia Tauro.

Allo stato non sono previsti interventi infrastrutturali o a sostegno di iniziative imprenditoriali in aree diverse da quelle dichiarate dal Contratto sottoscritto il 30 marzo 1999.

Eventuali proposte di protocolli aggiuntivi del Contratto d'area dovranno far riferimento alle procedure previste in proposito dalla delibera CIPE del 9 giugno 1999 n. 81.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

APOLLONI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

l'atteso finanziamento della legge n. 23 del 1996 concernente « Norme per l'edilizia scolastica », dopo aver suscitato notevoli aspettative presso gli enti locali, sembra finalmente disponibile;

dei 591 miliardi previsti, 35.883.745.000 sono previsti per la regione Veneto:

quale sia la ripartizione prevista per la provincia di Vicenza. (4-23842)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare e si comunica quanto segue.

Com'è noto la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ha dettato, tra l'altro, una disciplina organica in materia di programmazione e realizzazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, disponendo, in particolare, come essa si realizzi attraverso piani

generali triennali, articolati in singoli piani annuali di attuazione, predisposti dalle competenti Regioni sulla base delle proprie, autonome, potestà decisionali a fronte degli indirizzi generali all'uopo formulati da questo Ministero.

La concreta realizzazione degli interventi è, poi, demandata a Comuni e Province, in relazione ai rispettivi ambiti di attribuzione come puntualmente determinati dall'articolo 3 della medesima legge.

I piani annuali sono finanziati — previa attribuzione da parte della scrivente Amministrazione di un determinato plafond alle singole Regioni, suddiviso sulla base dei criteri riportati in calce a ciascun decreto ministeriale di riparto — con mutui accendibili presso la Cassa DD.PP., da parte dei singoli Enti locali direttamente interessati, con oneri d'ammortamento a totale carico dello Stato.

Per il primo piano annuale la stessa legge 23/96 determinava in lire 255 miliardi, e successivamente elevati a lire 456 miliardi ai sensi della legge 8.8.1996 n. 431; per il secondo (relativo all'anno 1997) si è provveduto con il decreto ministeriale 8 giugno 1998, con il quale è stato possibile ripartire tra tutte le Regioni una somma globale di lire 552 miliardi.

Per il terzo piano annuale, relativo all'anno 1998, si è provveduto, con decreto ministeriale 18 marzo 1999, alla ripartizione di lire 591 miliardi.

Pertanto, nell'intero triennio, sono stati distribuiti globalmente lire 1569 miliardi, la concreta ripartizione dei quali è stata effettuata, nel proprio ambito, da ogni singola Regione, sulla base delle proprie autonome potestà decisionali a fronte degli indirizzi generali formulati in merito da questo Ministero nel suindicato decreto ministeriale 18 aprile 1996.

Nel corso del riparto relativo alla terza annualità, la Regione Veneto ha ritenuto di attribuire alla provincia di Vicenza la somma di lire 6.570.000.000, di cui lire 3.438.000.000 direttamente all'Amministrazione provinciale.

Per completezza di informazione si fa presente che con il Decreto del 6 settembre 1999 si è proceduto alla ripartizione del

primo piano annuale del secondo triennio di programmazione sempre ai sensi della legge n. 23 su un totale di lire 383 miliardi, sono stati assegnati alla Regione Veneto lire 23.044.560.000.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ASCIERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

lo scorso 25 gennaio 1998 l'interrogante si è recato presso la casa circondariale di Genova Marassi per accertarsi delle condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria che vi opera e ha incontrato i quadri dirigenti liguri del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria S.A.P.Pe;

fortissime lamentele sono state espresse per servizio istituzionale espletato dal Nucleo locale traduzioni e piantonamenti, composto da 70 appartenenti alla polizia penitenziaria, che ha competenza sugli istituti di Genova Marassi e Genova Pontedecimo, per un numero complessivo di detenuti e detenute pari a 900 unità;

la specificità del servizio del locale Nucleo traduzioni e piantonamenti comporta una mole di lavoro notevole, come si evince dal numero di traduzioni effettuate nel 1998 (1.367 traduzioni per un totale di 5.031 detenuti tradotti di cui 6 sottoposti al regime penitenziario di cui all'articolo 41-bis, 256 detenuti e 2 detenute ad alta sicurezza, 4.740 detenuti e 4 detenute a media sicurezza, 9 collaboratori di giustizia, 8 minorenni e 6 internati) che hanno determinato l'impiego del personale nella cifra astronomica di 8.016 unità (1.361 con mansioni di capo scorta, 1.298 autisti, 5.357 unità di scorta);

a queste sono da aggiungere i problemi connessi alle udienze di convalida, che quotidianamente il personale del Nucleo effettua nell'accompagnare e scortare i detenuti presso le aule di giustizia, prevalentemente disposte da ordini di traduzione emesse dal tribunale di Genova, uf-

ficio Gip, quantificabili in circa 1.000 effettuate nell'anno 1998;

queste ultime traduzioni vengono giornalmente effettuate con criteri minimi di sicurezza per via di un numero di personale di scorta inferiore a quello stabilito dalla legge, nonostante una richiesta giornaliera straordinaria di personale da attingersi tra quello che opera nelle sezioni detentive, considerato altresì l'impiego quotidiano di dodici agenti di servizio presso il reparto detentivo dell'ospedale civile di Genova San Martino;

ciò determina un vincolo e una dipendenza organizzativa del servizio dei reparti detentivi dell'Istituto a quello del Nucleo traduzioni e piantonamenti, che per effetto immediato provoca disorganizzazione alle attività di sicurezza e trattamento all'interno dei reparti detentivi, oltre a una movimentazione di personale di polizia penitenziaria che è costretto a fare fronte ad ulteriori carichi di lavoro stante la cronica mancanza di personale di polizia —:

se sia al corrente della vicenda;

se e quali urgenti iniziative intenda assumere al riguardo, anche presso i competenti uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. (4-22318)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato che il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti che ha competenza sugli Istituti di Genova Marassi e Genova Pontedecimo è composta da 70 unità, di cui 60 in forza a Marassi e 10 presso la casa circondariale di Pontedecimo.*

Tale personale non è sufficiente a garantire gli accompagnamenti secondo il modello organizzativo predisposto dallo stesso Dipartimento, per cui giornalmente si provvede ad integrarlo con personale in servizio presso gli istituti, venendo in tal modo ad incidere sull'organizzazione dei servizi interni che si vengono inevitabilmente a trovare in una condizione di subalternità operativa rispetto a quelli relativi alle traduzioni che, per la loro delicatezza e l'intrin-

seca rischiosità non possono non essere considerati prioritari.

Al riguardo si sottolinea come lo stesso Ministero della Giustizia, con circolare del 17 marzo 1995, il cui contenuto è stato ribadito di recente, ha rivolto un invito ai Presidenti delle Corti di Appello ed ai Procuratori Generali presso le medesime Corti a sensibilizzare i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici di appartenenza sull'obbligo di prevedere le traduzioni dei detenuti solo nelle ipotesi in cui ricorrano gravi motivi di necessità e di urgenza per l'espletamento dell'attività processuale in ambiente non penitenziario, anche al fine di lenire la situazione lamentata dall'On. interrogante.

Attese peraltro le difficoltà operative in cui versa la casa circondariale di Genova Marassi, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto ad assegnarvi cinque unità maschili, essendosi concluso il 144° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria, ed ha altresì inviato ulteriori dieci unità di polizia penitenziaria femminile del 142° corso di formazione.

È stato poi rappresentato altresì che sarà cura del competente Ufficio del suddetto Dipartimento, consentendolo le risorse disponibili, valutare la possibilità di incrementare ulteriormente l'organico alla luce di quanto fatto presente di recente dal Provveditore Regionale che, nel delineare le difficoltà operative della Casa Circondariale di Genova Marassi e del relativo Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, ha chiesto l'invio di ulteriori 10 unità.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BARRAL. — *Al Ministro della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

vista la situazione di estremo disagio che si è venuta a creare in Provincia di Cuneo a causa del trasferimento all'amministrazione provinciale di 30 (trenta) edifici di scuole superiori per effetto della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

sono ben cinquantotto gli edifici che ospitano scuole superiori in provincia di Cuneo, dislocati in quindici città;

lo stato degli immobili è per lo più degradato e fatiscente e, dal 1990 al 1998, l'amministrazione provinciale, ha già speso 45 miliardi per interventi straordinari e che ne occorrono almeno altre 32 per adeguare gli edifici alle norme di sicurezza;

lo Stato, mentre da un lato richiede, con severe leggi, di adeguare detti locali alle norme sulla sicurezza, dall'altro lato non invia i finanziamenti necessari e sufficienti ad eseguire le opere —:

quali interventi intendano effettuare nella sede competente per individuare le risorse economiche necessarie e nello stesso tempo permettere di dare esecuzione a leggi, votate dal Parlamento italiano e quindi non ignote a chi le deve far rispettare. (4-20313)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

Questo Ministero ai sensi della vigente normativa in materia e, per ultima, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata la programmazione alle rispettive Regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria) ai singoli Enti locali — Comuni o Province — puntualmente obbligati.

Esso, però, vi ha spesso attivamente contribuito, attraverso l'attribuzione di finanziamenti ad hoc, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa DD.PP. con totale ammortamento a carico dello Stato. In particolare, la legge 9.8.86, n. 488 ha stanziato 4.000 miliardi; la legge 23.12.91, n. 430, 1.500 miliardi; la legge 8.8.96, n. 431, 200 miliardi destinati alle aree depresse del Meridione per un totale di 5.700 miliardi, per l'attivazione di opere di edilizia scolastica, con notevoli impatti anche sul sociale e sull'indotto collegato.

La legge 11.1.96 n. 23, e segnatamente l'articolo 4, ha, poi, consentito ulteriori finanziamenti per l'attuazione di piani triennali regionali, articolati in singoli piani annuali attuativi, ed al momento sono stati assegnati:

lire 456 miliardi per il primo piano annuale (decreto ministeriale 18.4.96);

lire 522 miliardi per il secondo piano annuale (decreto ministeriale 8.5.98);

lire 591 Miliardi per il terzo ed ultimo piano annuale (decreto ministeriale 18.3.99),

per un totale di altri 1569 Miliardi di lire, ripartiti tra le varie Regioni e da queste suddivisi, nel proprio ambito, sulla base dei criteri di priorità all'uopo formulati nel citato decreto ministeriale 18.4.96, tra i quali, in particolare, « l'adeguamento e messa a norma degli edifici adibiti all'uso scolastico ».

Con decreto ministeriale 6.9.99 si è infine proceduto alla ripartizione del primo piano annuale del secondo triennio di programmazione, sempre ai sensi della legge 23 per un totale di lire 385 Miliardi dei quali lire 22.186.010.000 sono stati assegnati alla Regione Piemonte.

Si fa presente, inoltre, che per facilitare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 626 e superare i problemi connessi con i tempi di realizzazione delle opere e con le difficoltà di reperimento delle risorse finanziarie, la legge n. 265 del 3.8.99 concernente l'autonomia e l'ordinamento degli Enti locali, ha introdotto alcune disposizioni che consentono di dare certezza alla realizzazione dei suddetti interventi.

L'articolo 15 di detto provvedimento legislativo, infatti, prevede che gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto legge 542/96, convertito con modificazioni dalla legge 649/96, e modificato dalla legge 340/97 articolo 1 comma 5, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o Enti competenti.

In caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei

singoli piani, detti soggetti o Enti rispondono a norma delle disposizioni vigenti.

A tal fine le Regioni possono anche autorizzare l'utilizzo di eventuali economie derivanti dai finanziamenti disposti dalle leggi 488/86 e 430/91 in materia di edilizia scolastica.

Per gli stessi fini gli adempimenti, di cui al decreto ministeriale 382/98, di competenza dei dirigenti scolastici, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.

Per la provincia di Cuneo si fa infine presente che per l'anno 1996 sono stati stanziati lire 4.296.900.000 dei quali ne sono stati erogati lire 2.522.039.729; per il 1997 sono stati stanziati lire 4.663.062.000 e per il 1998 lire 4.663.062.000: al momento, relativamente agli ultimi due anni non risulta che alcuna parte delle cifre stanziata sia stata erogata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

BOCCHINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere - premesso che:

con Pdg del 20 maggio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 3 giugno 1997, veniva bandito un concorso per 500 posti di assistente giudiziario, VI qualifica funzionale, successivamente elevati a 1274 unità complessive, con Pdg del 13 dicembre 1997;

le predette procedure concorsuali venivano articolate sulla base di 11 circoscrizioni territoriali, comprendenti i seguenti distretti di Corte di Appello: Bologna, Cagliari-Sassari, Firenze, Trento-Trieste-Venezia, Torino, Catanzaro-Reggio Calabria, Potenza, Palermo-Caltanissetta, Messina-Catania, Milano-Brescia e Genova;

tali concorsi si concludevano tra il mese di dicembre 1998 e il mese di maggio 1999, in relazione ai differenti tempi di approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle rispettive graduatorie generali di merito;

nel primo semestre del 1999 venivano assunti solo 474 vincitori delle graduatorie delle Corti di Appello di Torino, Venezia-Trieste-Trento, Messina-Catania, Cagliari-Sassari, Potenza;

in data 10 settembre 1999 il Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'assunzione di altre 450 unità, senza però precisare le circoscrizioni interessate;

questa situazione sta determinando notevoli disagi non solo per i vincitori del concorso non ancora assunti, bensì anche per i numerosi assistenti giudiziari già in servizio presso i distretti delle diverse Corti di Appello i quali, pur avendo ottenuto da tempo il decreto di trasferimento presso altre sedi, sono ancora in attesa dell'esecuzione dello stesso, atteso che tale impossibilità al trasferimento deriva proprio dalla mancata assunzione dei vincitori di concorso;

i ritardi nelle assunzioni pare siano da imputare alla mancanza della necessaria copertura finanziaria; ciò appare quanto mai strano, considerato che ogni concorso statale deve essere bandito sulla base della preventiva copertura finanziaria, in assenza della quale la Corte dei Conti non può procedere alla registrazione del provvedimento di bando —:

quali siano i criteri in base ai quali verranno effettuate le 450 assunzioni autorizzate dal Consiglio dei ministri del 10 settembre scorso;

quali iniziative intenda intraprendere per consentire l'immediata assunzione di tutti i vincitori del concorso di cui in premessa, anche per evitare che le immisioni nei ruoli vengano ulteriormente rinviate con l'entrata in vigore della manovra finanziaria «in itinere», che prevede il blocco delle assunzioni nel settore statale per il primo semestre del 2000. (4-26358)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commis-*

sione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di as-

sunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni) per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio, sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BOGHETTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel 1993 i lavoratori precari della società Autostrade nell'area fiorentina e nell'area Pistoia-Pisa Nord erano circa 400. Nella trattativa sul rinnovo del contratto di quell'anno furono assunti 28 figli di dipendenti e 4 lavoratori stagionali;

a distanza di cinque anni del gruppo storico di lavoratori precari sono rimasti circa 80 addetti che hanno avuto fino a dieci contratti a tempo determinato;

sembra che vi siano state numerose irregolarità nella gestione dei turni del personale della Società Autostrade dell'area fiorentina e dell'area Pistoia-Pisa Nord al fine di coprire la cronica carenza di organico —:

per quali motivi, a fronte di una carenza di organico, la Società Autostrade

non abbia ancora proceduto alla riconferma di tutti i lavoratori precari;

quante siano state le assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 1993 ad oggi nelle suddette aree e con quali criteri si sia eventualmente proceduto.

(4-21763)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nell'atto parlamentare cui si risponde si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze.*

Dalle informazioni assunte presso la Direzione IV di Tronco della Soc. Autostrade S.p.a., è risultato che, a partire dall'anno 1995, nell'area di Firenze e Prato, non sono state più effettuate assunzioni a tempo indeterminato nel settore delle esazioni.

In questo settore si è proceduto ad una notevole diminuzione del personale, prevalentemente, a causa dei processi di automazione dei pedaggi e delle nuove tecnologie adottate dalla Soc. Autostrade, quali: telepass, Via Card e Fast Pay. Nello stesso settore sono stati, inoltre, attuati sia il blocco del turn-over che gli esodi incentivati. Questi ultimi risultano di scarsa incidenza.

Il personale in esubero è stato ricollocato in settori più produttivi, come la manutenzione e l'area tecnica, mediante la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale. Le suddette procedure di mobilità sono state concordate con le Organizzazioni sindacali di categoria.

Per quanto riguarda i problemi e le aspettative dei lavoratori assunti a tempo determinato, per sopperire all'intensificazione del lavoro stagionale, si è fatto ricorso allo strumento legislativo previsto dalla legge 18/78 e alle successive modificazioni ed integrazioni di cui all'articolo 8 della legge 79/83. Per gli assunti in sostituzione dei lavoratori assenti, si è fatto ricorso a quanto previsto dall'articolo 1, lettera b, della legge 230/62.

Si ha notizia di n. 11 lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1998 ed il 1999, lavoratori che precedentemente erano occupati a tempo determinato.

Le Organizzazioni sindacali hanno rilevato che nell'ultimo anno anche per il cambiamento al vertice del management e per l'imminente privatizzazione, si sono evidenziati rapporti problematici con la Direzione Centrale per le questioni concernenti la gestione del personale.

Infine, per una maggiore completezza di informazioni, si elencano di seguito le assunzioni a tempo determinato per l'intensificazione lavorativa stagionale, autorizzate dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, nel periodo 1995/1999.

Anno 1995

Autorizzate n. 45 unità (come da richiesta);

Assunte n. 10 unità full-time;

n. 8 unità part-time;

n. 16 unità (con due contratti distinti per periodi, perché nel mese di agosto non c'è incremento di lavoro, di cui n. 11 part-time, n. 3 full-time e n. 2 misti part-time e full-time.

Anno 1996

Autorizzate n. 40 unità full-time;

n. 2 unità part-time;

n. 14 unità (con 2 contratti distinti per periodi, part-time).

Anno 1997

Autorizzate n. 43 unità (come da richiesta);

Assunte n. 6 unità part-time;

n. 12 unità (con 2 contratti distinti per periodi).

Anno 1998

Autorizzate n. 30 unità su Firenze e n. 4 unità su Prato (come da richiesta);

Assunte n. 4 unità part-time (periodo unico);

n. 7 unità (con due contratti distinti per periodi diversi).

Anno 1999

Autorizzate n. 34 unità (come da richiesta);

Assunzioni n. 8 unità part-time (periodo dal 16/5/1999 al 31/7/1999).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BORGHEZIO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere: se non ritenga che la straordinaria e unica attività di promotore di cultura, editore, artista ed intellettuale libero — e perciò « scomodo » — di Leo Longanesi vada riconosciuta dallo Stato, almeno ora, con una Fondazione che ne tuteli e valorizzi la memoria e le opere. (4-26375)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione parlamentare cui si risponde viene chiesta l'istituzione da parte dello Stato di una Fondazione che tuteli e valorizzi la memoria e le opere di Leo Longanesi.

Al riguardo si ricorda che ad oggi il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla promozione di enti con scopi culturali — in particolare di quelli dedicati alla tutela e valorizzazione della memoria e delle opere di personaggi della cultura — riconoscendone la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile.

A tali enti, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere accordati i contributi previsti dalle vigenti disposizioni (legge 17 ottobre 1996, n. 534 e relative circolari n. 139 del 20 novembre 1996 — pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996 — n. 97 del 23 aprile 1999 — pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999 — n. 127 del 6 luglio 1999 — pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1999).

Premesso quanto sopra si segnala che l'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione

del Ministero per i beni e le attività culturali prevede che il Ministero possa costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società « al fine del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali ».

Benché la disposizione non preveda espressamente norme di esecuzione si è ritenuto opportuno predisporre uno schema di regolamento al fine di garantirne l'uniforme applicazione e di determinare un sistema di garanzie funzionali alle esigenze di tutela e di efficace gestione dei beni culturali conferiti nel patrimonio delle fondazioni. Tale schema di regolamento è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il parere di competenza.

Pertanto la costituzione da parte dello Stato, e per esso del Ministero per i beni e le attività culturali, di una Fondazione, con le finalità richieste dall'interrogante, potrà essere presa in considerazione solo a seguito dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

CANGEMI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

è stato bandito il 3 giugno 1997, Gazzetta Ufficiale n. 43, un concorso per assistente giudiziario (VI qualifica funzionale);

con il suddetto concorso era prevista la copertura di 500 posti, poi elevati a 1.500, suddivisi in 11 distretti di Corte d'appello, sparsi in tutto il territorio nazionale;

le prove scritte dell'esame si sono svolte contemporaneamente negli undici distretti di Corte di appello nel mese di luglio 1998. I candidati ammessi a sostenere le prove orali sono stati resi noti in tempi diversi, secondo i diversi distretti, le prove orali, di conseguenza, si sono svolte in periodi differenti per i diversi distretti;

la sottoscrizione del contratto di lavoro per gli assistenti giudiziari e la loro relativa assunzione doveva avvenire nel mese di maggio 1999, come anticipato dal ministero della giustizia, ma in quest'ultimo periodo sono stati assunti soltanto vincitori del concorso in due distretti;

siamo dunque di fronte a 1200 assunzioni in tutta Italia a cui non si è proceduto con una grave ed ingiusta penalizzazione dei vincitori di concorso dell'amministrazione della giustizia -;

se non si ritenga di dover immediatamente attivare opportuni strumenti per porre fine a questa grave situazione che colpisce i diritti di centinaia di cittadini e comporta per l'amministrazione della giustizia serie difficoltà, disponendo immediatamente l'assunzione di tutti i vincitori di concorso. (4-26318)

RISPOSTA. - *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.*

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché

più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

CASTELLANI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il signor Mario Dal Tin nell'anno scolastico 1972-1973 frequentò, presso il conservatorio di Musica « B. Marcello » di Venezia, un corso straordinario di musica prepolifonica e canto gregoriano;

al termine di detto corso sostenne e superò, con la votazione di dieci e lode, l'esame finale, ottenendo il rilascio del relativo certificato a norma di legge;

la successiva normativa, e in particolare il decreto ministeriale 13 aprile 1992, ha modificato tali corsi, mutandoli da straordinari in ordinari;

gli orientamenti didattici relativi alla scuola di prepolifonia ed il programma degli esami sono rimasti sostanzialmente uguali;

il signor Mario Dal Tin, per ottenere un nuovo diploma di prepolifonia ai sensi del citato decreto ministeriale 13 aprile 1992, dovrebbe frequentare un corso e sostenere degli esami finali del tutto analoghi a quelli a suo tempo sostenuti —:

se non ritenga equipollente il diploma di musica liturgica prepolifonica, rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1945, al titolo conseguito ai sensi del decreto ministeriale 13 aprile 1992;

quali iniziative intenda egli prendere per favorire il riconoscimento del titolo conseguito prima della riforma del 1992.
(4-04871)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.

I corsi straordinari, come quelli frequentati nell'anno 1972/73 dal sig. Mario Dal Tin, presso il Conservatorio di Musica di Venezia, venivano disciplinati dalle circolari annuali sulla formazione delle classi.

Il decreto ministeriale 13.4.1992, che ha ridefinito i corsi suddetti, ha trasformato il corso straordinario di musica prepolifonica

e canto gregoriano in scuola di prepolifonia della durata di due 2 anni: al termine di tale scuola si consegue il relativo diploma secondo quanto previsto, in via generale, dal R.D. 21.12.1930, n. 1945, articolo 8.

La disomogeneità dei due titoli (attestato e diploma) non consente in alcun modo di pervenire a processi di equipollenza: gli attestati infatti che venivano rilasciati al termine dei corsi straordinari non costituivano un esito certificativo assimilabile agli attuali esami di diploma in quanto le modalità ed i contenuti degli esami stessi hanno trovato la loro originaria sistemazione solo per effetto del citato decreto ministeriale 13.4.1992 che ha trasformato i corsi in scuole.

Inoltre l'attuale « scuola » si differenzia dal corso straordinario anche negli stessi contenuti, non essendo più presente il « canto gregoriano » e le diverse modalità di ammissione all'attuale scuola prevedono il possesso di un altro diploma di Conservatorio.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CENTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere - premesso che:

con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1997 venivano indetti undici concorsi circoscrizionali, per esami, relativi a uno o più distretti di corte d'appello per l'accesso al profilo professionale di assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, del ministero della giustizia — amministrazione giudiziaria e con successivo avviso venivano resi noti il diario delle prove scritte e la ripartizione dell'aumento dei posti dei concorsi circoscrizionali suddetti di 774 unità, per complessivi 1274 posti;

dopo il regolare svolgimento dei concorsi, venivano pubblicate le graduatorie e venivano assunti in servizio i vincitori « del medesimo concorso » presso alcuni distretti di corte d'appello da parte dell'amministrazione indicente, ma la stessa, non procedeva all'assunzione degli aventi di-

ritto nei distretti di Catanzaro e Reggio Calabria, di Milano e Brescia, di Palermo e Caltanissetta, di Bologna e Genova;

risulta invero incontrovertibile, anche alla luce della recente riforma del pubblico impiego, intervenuta con decreto legislativo n. 80 del 1998 che, essendo venuto meno l'atto unilaterale e autoritativo di nomina del privato da parte della pubblica amministrazione, l'interesse legittimo pretensivo all'assunzione si sia trasformato in un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione medesima che l'interessato può far valere innanzi al giudice del lavoro con un'azione di carattere costitutivo;

l'articolo 68, comma 2 del citato decreto stabilisce infatti che la sentenza con cui il giudice « riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione delle norme sostanziali e procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo e estintivo del rapporto di lavoro »;

è di tutta evidenza, alla luce delle suesposte considerazioni, l'illegittimità e l'ingiustizia dell'inerzia di codesta amministrazione nella definizione e conclusione della procedura concorsuale *de qua* mediante la pronta immissione in servizio dei soggetti titolari del diritto soggettivo perfetto alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro e alla conseguente corresponsione in favore degli interessati medesimi del trattamento economico-retributivo loro spettante e alla regolarizzazione della posizione assicurativa-previdenziale degli stessi;

risulta incredibile che a fronte di una richiesta di 2052 assunzioni, per tutto il settore giustizia, il Consiglio dei ministri, in data 10 settembre 1999, ha dato l'autorizzazione per l'assunzione di sole 450 persone anche perché i concorsi espletati avevano la regolare copertura finanziaria nonché il necessario e preventivo nulla osta da parte della Corte dei conti;

la giustizia italiana versa da tempo in uno stato di gravissima e di eterna emergenza ma non si può pretendere di attuare

le riforme (giudice unico, sezioni stralcio, eccetera) senza prevedere un forte aumento degli organici ed un adeguamento dei profili professionali alle recenti innovazioni tecnologiche o addirittura non assumendo personale vincitore di appositi concorsi —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché a tutti i vincitori di concorso sia riconosciuto il diritto all'assunzione.

(4-26158)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.*

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra

cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia

(355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

COLUCCI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere — premesso che:

con Pdg del 20 maggio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale, del 3 giugno 1997 è stato bandito pubblico concorso per l'assegnazione di

500 posti di assistente giudiziario, VI qualifica funzionale, presso il Ministero della giustizia, successivamente elevati a 1274 unità complessive, con Pdg del 13 dicembre 1997;

i suddetti posti messi a concorso sono stati gestiti ed articolati sulla base di 11 concorsi circoscrizionali presso le seguenti Corti di appello: Bologna, Cagliari-Sassari, Firenze, Trento-Trieste-Venezia, Torino, Catanzaro-Reggio Calabria, Potenza, Palermo-Caltanissetta, Messina-Catania, Milano-Brescia e Genova;

le relative procedure concorsuali si sono già concluse nel periodo di tempo intercorrente tra il mese di dicembre 1998 e il mese di marzo 1999 (in base ai differenti tempi di approvazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle rispettive graduatorie generali di merito);

nel primo semestre del 1999 sono stati assunti solo 474 vincitori delle graduatorie delle Corti di appello di Torino, Venezia-Trieste-Trento, Messina-Catania, Cagliari-Sassari, Potenza;

in data 10 settembre 1999 il Consiglio dei ministri ha autorizzato l'assunzione di solo 450 unità;

le suddette 450 unità dovranno essere distribuite tra le varie Direzioni generali del Ministero della giustizia (così come riferito dall'Ufficio II — reparto movimenti assistenti) senza tener conto delle priorità temporali basate sulle singole date di approvazione delle graduatorie di merito né delle effettive esigenze che vedono nella figura dell'assistente giudiziario una qualifica fondamentale per il regolare svolgimento delle udienze giudiziarie;

in riferimento al precedente punto, solo una esigua percentuale verrà assegnata alle Corti di appello per la qualifica di assistente giudiziario;

da ciò deriva disagio ed esasperazione non solo per gli 800 vincitori del concorso in argomento, ma anche per i numerosi assistenti giudiziari già in servizio presso le diverse Corti di appello i quali, pur avendo

ottenuto da tempo il decreto di trasferimento presso altre sedi, sono ancora in attesa dell'esecuzione dello stesso, atteso che tale impossibilità al trasferimento deriva proprio dalla mancata assunzione dei vincitori di concorso;

il ritardo dell'autorizzazione ad assumere tutti i vincitori del concorso *de quo* sarebbe imputabile a generiche difficoltà a reperire le relative risorse finanziarie;

ogni pubblico concorso viene bandito sulla base di preventiva copertura finanziaria, in mancanza della quale la Corte dei conti non può procedere alla « registrazione » del decreto di bando —:

quando avrà intenzione di disporre la completa copertura organica del profilo degli assistenti giudiziari presso le Corti di appello di Milano-Brescia, Genova-Bologna, Reggio Calabria-Catanzaro, Palermo-Caltanissetta, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dei relativi uffici giudiziari;

perché la recente autorizzazione prevede la copertura di sole 450 unità da distribuire tra le diverse direzioni generali e il blocco delle restanti assunzioni almeno fino al luglio 2000;

come intenda far fronte alla congestione dell'attività giudiziaria e alla concreta realizzazione della nuova competenza penale del giudice di pace senza la dovuta copertura degli organici cronicamente carenti. (4-25734)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.*

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di

assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

DE CESARIS, CANGEMI e LENTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

L'Unicobas scuola è ammesso dal 1993 alle trattative decentrate provinciali del provveditorato di Roma, alla guida del quale si sono negli anni alternati tre diversi provveditori;

L'Unicobas ha ottenuto il diritto a partecipare alle trattative, a Roma come in altre province, in forza di un saldo radicamento sindacale, tanto che, insieme alle organizzazioni ad esso federate, Acis e Laspatas, ha 1500 iscritti (10 per cento dei sindacalizzati della provincia di Roma) e raccolse 3700 voti (10 per cento) nelle elezioni di categoria i cui risultati sono stati forniti nel febbraio 1997;

L'Unicobas ha elaborato e sottoscritto in questi anni almeno 30 contratti decentrati provinciali aventi valore economico e normativo per i 50.000 lavoratori della scuola della provincia di Roma;

con provvedimento unilaterale il provveditore di Roma *pro tempore*, dottor Paolo Norcia, ha escluso dalla delegazione trattante l'Unicobas scuola, riformulando la delegazione di parte sindacale includendovi solo Cgil, Cisl, Uil e Snals e convo-

cando in data 20 luglio 1999 una riunione di trattativa escludendo il sindacato in parola;

la motivazione dell'esclusione dell'Unicobas scuola, sostenuta dal provveditore di Roma, accampa il diritto alla trattativa decentrata provinciale, ai sensi del nuovo Ccnl, solo per i firmatari del Ccnl stesso;

tale disposizione ha prodotto grave turbativa negli ambienti della scuola romana e la ferma protesta del sindacato Unicobas, turbativa giustificata dalle disparità di trattamento che vede, ad esempio, legittimato e presente al tavolo delle trattative un sindacato scuola Uil con 700 iscritti (meno della metà di quelli dell'Unicobas scuola);

l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, validato « per converso » da un referendum che ne ha confermato piena vigenza nel giugno 1995, indica in modo inequivocabile l'avvenuta sottoscrizione di contratti quale elemento principe di riconoscimento della « maggiore rappresentatività »;

con sentenza n. 244/96 la Corte costituzionale ha ribadito la costituzionalità di tale articolo, chiarendo con estrema precisione e puntualità che è attribuito di « maggiore rappresentatività » l'avvenuta elaborazione e sottoscrizione di contratti nazionali o decentrati aventi incidenza economica e normativa;

il dispositivo del decreto legislativo 24 novembre 1997, n. 80 — ancorché in palese contraddizione con il disposto dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 perché non menziona la firma di contratti fra gli elementi di « maggiore rappresentatività » acquisita — non ha neanche potuto trovare applicazione nel comparto scuola dal momento che la verifica sulla rappresentatività prevista per via elettorale non ha avuto luogo perché rinviata al dicembre 2000;

lo stesso decreto legislativo prevede un ambito transitorio « in prima applicazione », esteso nella scuola sino alla data delle elezioni, che richiede una percentuale

di sindacalizzati pari al 10 per cento su base decentrata;

l'Unicobas ha comunque proceduto a trattare, senza alcuna obiezione del provveditore di Roma, per tutto l'anno 1998 e sino al mese di luglio del 1999, quindi ben dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1997;

parte dei contratti attualmente in discussione presso il provveditorato agli studi di Roma segue la stessa linea transitoria, in attesa di essere demandata direttamente alle RSU, che verranno elette nelle scuole e discendono in via diretta dal Ccnl del 1995, che ammetteva alle trattative decentrate tutte le organizzazioni sindacali, più che dall'ultimo contratto, pensato in funzione delle future RSU;

altri accordi e contratti, come ad esempio quello sul diritto allo studio dei lavoratori, perché riserva di leggi, sono totalmente indipendenti e seguono iter contrattuali autonomi da ambedue i Ccnl e da qualsiasi Ccnl;

alcune trattative specifiche ancora da concludersi, come ad esempio quella sull'articolo 71 del Ccnl del 1995, sono state iniziate con la presenza dell'Unicobas scuola, che oggi viene proditoriamente messo nella impossibilità di continuare il lavoro intrapreso, visto che gli viene negata persino la titolarità a concludere quanto aveva iniziato;

si pone comunque il problema dell'interpretazione autentica dei contratti firmati anche dall'Unicobas, la fattibilità della quale non è giuridicamente possibile in assenza di tutte le sigle sottoscrittrici;

comunque un contratto, pur essendo la firma dello stesso elemento che dichiara la capacità del sindacato ad imporsi alla parte datoriale (si confronti la citata sentenza della Corte costituzionale), in quanto libero patto fra parti datoriali e sindacali, queste ultime aventi interesse oggettivo ad « eliminare » concorrenti, non può dettare regole e norme in materia di rappresentanza, né può opinarsi che da libero accordo possa diventare accordo cogente

pena la perdita della « rappresentatività » (infatti nella medesima sentenza la Corte costituzionale non parla affatto di firme relative all'ultimo contratto, bensì a qualsivoglia contratto);

L'esclusione dell'Unicobas è stata chiesta dal sindacato Snals, che ha evidenti motivi per tentare di « liberarsi » di un potente concorrente. Quello stesso sindacato che, a sua volta escluso altrettanto proditoriamente dall'Aran dalle trattative decentrate dopo che aveva rifiutato di sottoscrivere il Ccnl del 1995, propose all'epoca una campagna politica e legale contro tale provvedimento sino a che non ottenne la riammissione;

un provveditore della scuola della Repubblica è tenuto a rispettare regole di imparzialità e non può farsi dettare legge da una delle parti sindacali a detrimento di altra parte;

qualsiasi contratto decentrato, proprio in virtù del fatto che è disposto per l'applicazione in una singola e specifica realtà locale, richiede di logica la discussione con le realtà rappresentative della realtà locale, dovendo adattare norme e diritti a situazioni appunto di carattere locale (ed è questa la ragione di essere dei contratti decentrati) o adattare al livello locale le linee interpretative contenute nel Ccnl, se da queste dipendenti;

il senso di quanto appena detto è ben contenuto nel progetto di legge sulla rappresentanza sindacale nel sistema pubblico e privato attualmente in discussione alla Camera, dal momento che vi si introduce una soglia di rappresentanza in sede decentrata indipendente dalla soglia nazionale;

è indubbia la rappresentanza dell'Unicobas della scuola nella provincia di Roma;

la numerosa giurisprudenza (sentenze relative ai provveditorati di Pisa e Livorno) attesta la buona ragione del sindacato Unicobas, altrove riammesso dalla magistratura dopo analoghi tentativi di estromis-

sione, vittorioso persino a fronte di tre gradi di giudizio, l'ultimo del maggio 1999 -;

se non ritenga, stante i fatti, che sia d'uopo e doveroso intervenire presso il provveditore di Roma ai fini della riammissione dell'Unicobas scuola;

se non ravvisi la necessità di un intervento volto alla riammissione dell'Unicobas alla trattativa decentrata del provveditorato di Roma per salvaguardare un buon diritto democratico ed impedire al tempo stesso la sedimentazione di motivi seri di turbativa della scuola romana, resi possibili a causa della mancata rappresentanza sindacale in sede di trattativa decentrata di una percentuale pari circa al 30 per cento dei sindacalizzati, percentuale derivante dalla esclusione anche di altre sigle non firmatarie del Ccnl, come la Gilda, espunta unitamente all'Unicobas.

(4-25139)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare in esame si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 recante « Modificazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 » ha riconosciuto — in attuazione della previsione della legge delega — piena soggettività ed autonomia alle pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed ha provveduto contestualmente alla determinazione dei criteri oggettivi e di misurazione della rappresentatività sindacale delle Organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico e ciò sia per la partecipazione alla contrattazione collettiva che per la titolarità e l'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro.

Per effetto delle disposizioni contenute in detto decreto viene meno ogni discrezionalità dell'Amministrazione la quale si limita a verificare attraverso un mero accertamento tecnico la sussistenza obiettiva dei

dati richiesti per misurare il grado di rappresentatività sindacale.

In particolare l'articolo 8 del citato d.l.vo n. 396/97 (integrato dall'articolo 44 del d.l.vo 80/98) contiene una serie di disposizioni sulla cui immediata precettività non possono sorgere dubbi attesa la disposizione di cui al comma 3 che recita: « i criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ».

Ai sensi del citato articolo 8, comma 1, lettera b) del d.l.vo n. 396/97, sono stati individuati nella fase di transizione nuovi criteri di accertamento della rappresentatività sindacale:

per l'ammissione alle trattative nazionali: « l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate »;

per la contrattazione in sede decentrata: « le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente disposizione per essere ammessi alle trattative per il rinnovo dei medesimi (ndr. 4 per cento delle deleghe) ovvero che pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, continuo nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti ».

Successivamente, in data 26 maggio 1999 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola che ha individuato sia le strutture contrattuali ed i rapporti tra i diversi livelli (artt. 4, 5 e 6) che i relativi soggetti trattanti (articolo 9).

In particolare, per quanto attiene la delegazione trattante, al II punto del citato

articolo 9 viene precisato, che, la parte sindacale è costituita « dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmataria del presente C.C.N.L. ».

Si precisa inoltre che la contrattazione collettiva integrativa, ai sensi del comma 4 dell'articolo, 1 del decreto leg.vo 396 del 4 novembre 1997, si svolge « sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono... » e che ai sensi del medesimo articolo comma 5 « le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti ».

La circostanza, poi, che gli Unicobas scuola abbiano sottoscritto alcuni contratti decentrati provinciali non ha alcun rilievo ai fini della determinazione della rappresentatività e del diritto dell'esercizio dei diritti sindacali che trovano in essa la loro legittimazione.

Infatti, come già detto, il criterio storico della sottoscrizione dei contratti collettivi, intesi dalla normativa in questione certamente come « nazionali » è stato salvaguardato dal legislatore delegato, nella fase transitoria, con riferimento alla contrattazione decentrata, ma congiuntamente al criterio associativo ricavabile dal possesso di una percentuale minima di deleghe.

In tutti gli altri casi la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi o aziendali non costituisce elemento di qualificazione della rappresentatività sindacale.

Per quanto su esposto il Provveditore agli Studi di Roma nell'escludere dalla delegazione trattante l'UN.I.C.O.B.A.S. Scuola ha correttamente applicato la suindicata normativa e adempiuto inoltre ad un obbligo assunto con il contratto collettivo del 26.5.1999.

Giova precisare, infine, che avverso l'operato del Provveditore agli Studi di Roma detto sindacato ha proposto ricorso che è stato rigettato dal giudice designato in data 21 settembre 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel volume « L'età contemporanea » di Augusto Camera e Renato Fabietti, editore Zanichelli, libro di testo in uso presso le scuole della Repubblica, affrontando il tema degli « anni di piombo », si scrive: « ... al terrorismo nero si salda presto quello che si dichiara "rosso e proletario" ma che in realtà matura in ambienti universitari e piccolo-borghesi e consegue, oggettivamente, gli stessi risultati del terrorismo nero »;

è evidente il tentativo di accreditare una tesi ormai oggettivamente superata dall'accertamento che il terrorismo « rosso e proletario » era veramente tale;

appare incredibile e vergognoso che si consenta la circolazione, nell'area scolastica, di libri contenenti menzogne grossolane —:

se e quali accertamenti siano stati svolti per sapere quanto diffusa sia l'adozione del testo di cui in premessa, tenuto anche conto delle tesi discutibili che esso propone. (4-22586)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che ai sensi degli articoli 7 e 188 del Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297 l'adozione dei libri di testo rientra nella competenza degli organi collegiali della scuola.*

Con la C.M. n. 469 del 2.12.1998 sono stati forniti suggerimenti per sostenere l'azione che le scuole e gli istituti di istruzione secondaria già da tempo pongono in essere in piena autonomia nella materia in questione richiamando l'attenzione in particolare, sull'adozione dei testi di storia.

È indubbio che la scelta dei testi scolastici debba essere improntata al principio di imparzialità e che per quanto riguarda l'insegnamento della storia, le tematiche trattate e gli elementi, soggettivi ed oggettivi, illustrati debbano essere assoggettati al principio della massima obiettività per consentire una lettura e quindi un'assimila-

zione in termini positivi al fine di una serena valutazione.

Il procedimento di adozione dei libri di testo si articola in una fase preliminare e in una fase conclusiva: nella fase preliminare si procede alla valutazione dei testi secondo modalità stabilite dal collegio dei docenti e sulla base dei criteri indicati nella circolare predetta.

Al termine di tale valutazione, i docenti formulano le proposte di adozione e le sottopongono, per l'espressione del motivato parere, all'esame dei consigli di classe.

Nella fase conclusiva, i collegi dei docenti adottano, debitamente motivandole, le relative deliberazioni, che rappresentano, in sostanza, un momento di esercizio della libertà di insegnamento.

Rientra, poi, nelle competenze del singolo docente spiegare in modo corretto gli argomenti in classe e farne oggetto di eventuale discussione con gli alunni, chiarendone il significato e la collocazione nel contesto storico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FRATTA PASINI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 1089 del 1939 costituisce un complesso normativo di primaria importanza che, regolamentando la gestione degli immobili vincolati, ha avuto una grande rilevanza economico-sociale sulla vita italiana;

di tale legge, incredibilmente, non è ancora stato emesso il regolamento di attuazione, e di conseguenza molti sono i punti di difficile e oscura interpretazione —:

se il Governo non ritenga opportuno emanare finalmente un regolamento d'attuazione, che l'interrogante ritiene assolutamente improcrastinabile. (4-26766)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione parlamentare cui si risponde l'interrogante sollecita l'emanazione del regolamento di at-*

tuazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che tutela i beni di interesse artistico e storico.

Al riguardo si ricorda che la legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente disposizioni sui beni culturali, all'articolo 1 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia, ivi compresa quindi la sopracitata legge n. 1089 del 1939.

Tale testo unico è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999 ed è attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 12 del provvedimento prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, venga emanato un regolamento per l'attuazione, non solo delle disposizioni della legge n. 1089 del 1939, ma anche di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che tutela i beni di interesse archivistico.

Pertanto, non appena entrerà in vigore il sopracitato testo unico, questo Ministero provvederà a predisporre il relativo regolamento di attuazione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

FRAU. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a seguito delle recenti leggi, per gli studenti che nel giugno 1999 termineranno le scuole medie inferiori correrà l'obbligo d'iscrizione al primo anno di una scuola secondaria superiore;

nel Veneto, per la sua situazione economico-sociale e per le esigenze del mercato del lavoro nonché per l'efficienza delle strutture scolastiche, vi è un forte utilizzo dei corsi regionali di formazione professionale;

la situazione di transizione non ha ancora consentito il completo riordino di tutta la materia —:

se non ritengano utile ed opportuno ed in linea con una seria attenzione delle specificità della situazione del Veneto, di autorizzare la regione Veneto ad anticipare l'elevamento dell'obbligo scolastico anche nel settore della formazione professionale a partire dall'anno scolastico 1999/2000, con programmi cofinanziati con la regione, ed interpretando in modo corretto ed efficiente gli ordine del giorno approvati in questa materia dal Senato della Repubblica. (4-22511)

RISPOSTA. — *Com'è noto all'interrogante la legge 20 gennaio 1999 n. 9, recante disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione prevede che nei confronti di tutti i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione fino ai 15 anni è compito delle istituzioni scolastiche prevedere « sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento, al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione ed alla formazione, di consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità ed al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore ».*

È la stessa legge a prevedere, inoltre, nei confronti degli allievi che non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore, la possibilità di adattare particolari strategie di tipo orientativo, volte ad assistere tali scelte sul piano della formazione e della certificazione delle conoscenze e delle competenze; ciò anche attraverso opportune forme di collaborazione con il mondo del lavoro o con il sistema della formazione professionale.

In attuazione delle disposizioni in parola è stato emesso in data 9 agosto 1999 il relativo regolamento sul quale, com'è noto, è stato acquisito i pareri del Consiglio di Stato, il parere delle Conferenze permanenti

per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome ed i pareri previsti dall'articolo 1, comma 7 della legge in parola delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999.

L'articolo 6 del citato regolamento contiene disposizioni che consentono alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica ed organizzativa di attivare interventi formativi, da svolgersi in connessione con i centri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati, o convenzionati con le regioni o con gli enti locali competenti per la formazione professionale), in favore di quegli allievi iscritti al primo anno di istruzione secondaria superiore che chiedono un primo incontro con la cultura del lavoro.

Tali interventi, infatti sono finalizzati ad offrire agli studenti strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative.

Rimane comunque ferma la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte.

Sarà cura dell'Amministrazione scolastica periferica, con gli assessori regionali competenti, promuovere appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati e avviare un piano di coordinamento territoriale di interventi tenendo conto anche delle esperienze già realizzate.

Le sedi, i tempi e le modalità degli interventi saranno definiti nelle apposite convenzioni tra le scuole ed i centri di formazione professionale.

Lo stesso regolamento ha previsto all'articolo 7 che, in sede di prima applicazione, per coloro che sono iscritti presso i centri di formazione professionale siano attivate iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo scolastico mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.

Le iniziative devono comunque assicurare le competenze necessarie a consentire la possibilità di scegliere dopo il primo anno

tra il percorso di istruzione e quello della formazione al fine di assicurare anche a questi allievi, così come agli altri, passaggi ai corsi di indirizzo diverso da quello prescelto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GALATI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

da tempo presso la Corte di appello di Catanzaro, si è svolto un concorso per assistente giudiziario al quale sono risultati idonei numerosi candidati di cui la maggior parte calabresi;

vi sono numerosi posti disponibili da assegnare ai vincitori del menzionato concorso presso le Corti di appello di Reggio Calabria e Catanzaro; inoltre le assunzioni consentirebbero di far fronte ad una grave situazione derivante, tra l'altro, dalla riorganizzazione dell'amministrazione giudiziaria a seguito dell'introduzione del giudice unico;

in uno scenario del genere risultano inspiegabili i ritardi che, in maniera discriminatoria, riguardano solo alcune circoscrizioni mentre in altre (Torino — Venezia — Trieste — Trento — Messina — Catania — Cagliari — Sassari — Potenza) già nel primo semestre del 1999 si è provveduto alle assunzioni —:

quali atti e quali iniziative intenda adottare o intraprendere per porre fine a tale situazione provvedendo agli adempimenti necessari per procedere all'assunzione dei vincitori del concorso per assistente giudiziario anche al fine di fornire tali indispensabili risorse all'amministrazione della giustizia in Calabria che rischia la paralisi con un grave ed irreparabile danno per la comunità sociale. (4-26525)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commis-

sione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In

ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, secondo la ratio della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e riconoscimento dei diritti delle persone handicappate, deve avere quale obiettivo prioritario lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile sia nell'apprendimento che nelle relazioni e nella socializzazione;

la comunicazione della Commissione europea del 30 luglio 1996 e la risoluzione del Consiglio europeo e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri in sede di Consiglio, in data 20 dicembre 1996, hanno sancito la parità delle opportunità per i disabili, ribadendo che i soggetti portatori di handicap sono, a tutti gli effetti, titolari dei diritti fondamentali sanciti dalle mo-

derne Costituzioni democratiche e dal Trattato di Amsterdam;

l'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vincola la dotazione organica degli insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, fissandola nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia;

il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce, altresì, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni di cui al suddetto comma 3, ma solo in presenza di handicap particolarmente gravi, evidenziando in tal modo il carattere eccezionale di tale deroga;

ciò appare palesemente in contrasto con il principio di flessibilità organizzativa e funzionale che, invece, dovrebbe ispirare gli interventi di integrazione scolastica al fine di garantire l'effettivo inserimento nel mondo della scuola dei soggetti disabili;

dall'attuale normativa sembra potersi desumere che il numero degli insegnanti di sostegno viene calcolato sulla base di elementi estranei alle situazioni di handicap, mentre la quantificazione delle forze necessarie per fronteggiare tale problematica dovrebbe essere stimata tenendo conto degli effettivi bisogni e delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità fisiche o psichiche —:

se non ritenga opportuno intervenire, al fine di garantire l'effettiva integrazione degli alunni portatori di handicap, ai quali devono essere assicurate le medesime opportunità educative e formative che il nostro ordinamento prevede per la generalità degli studenti, senza vincoli derivanti dall'attuazione di indiscriminate logiche di economia di spesa. (4-23988)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno premettere che questo Ministero è pienamente consapevole dell'esigenza che l'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap deve avere quale obiettivo prioritario lo*

sviluppo delle potenzialità delle persone disabili sia nell'apprendimento che nelle relazioni e nella socializzazione e che gli interventi da adottare al riguardo debbono tendere a valorizzare le risorse che ciascuno di essi ha comunque in sé.

In tal senso questo Ministero ha elaborato il documento nel quale sono state indicate le linee di orientamento generale per una nuova politica dell'integrazione scolastica finalizzata al pieno inserimento sociale della fascia dell'utenza scolastica in condizione di handicap.

Le conclusioni del dibattito svoltosi presso la VII Commissione Cultura sull'integrazione scolastica hanno, infatti, evidenziato la necessità di costruire una vera e propria cultura dell'integrazione contro i pericoli dell'assistenzialismo e la competenza dei docenti specializzati è stata considerata una preziosa risorsa destinata ad essere un punto di riferimento per la scuola.

Per quanto riguarda in particolare la legge 449/97, si fa presente che la medesima ha apportato alcuni radicali cambiamenti nelle modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione.

In particolare la legge in parola, oltre a fissare la dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella misura di un insegnante per ogni 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia ed assicurare il consolidamento (in un biennio), nella misura non superiore all'80 per cento della dotazione dei posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997/1998, consente ai provveditori agli studi:

di approvare progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione nelle classi ordinarie ed assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap;

di disporre l'assegnazione di risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e di ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi allievi, nonché, per l'aggiornamento del personale.

La suddetta legge assicura anche la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado scolastico e l'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, prevista dall'articolo 21 commi 8 e 9 della legge 59/97; la stessa legge consente anche di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga in presenza di handicap particolarmente gravi.

Si ricorda anche che la legge 448 del 23 dicembre 1998 (collegato alla legge finanziaria 1999) ha integrato le disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 40 della legge 449/97 consentendo di derogare, per quanto riguarda la dotazione di personale di sostegno al vincolo contenuto nella norma sulla dotazione dei dipendenti del comparto scuola al fine di coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica.

L'applicazione che si è data nell'anno scolastico 1998/99 con il decreto ministeriale 331 del 24 luglio 1998 alle disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 449/97 sono state ispirate al principio di lasciare ampio spazio di intervento ai competenti uffici scolastici provinciali, supportati dagli appositi gruppi di lavoro, in modo da favorire la più ampia flessibilità ai differenti bisogni ed il passaggio da una gestione puramente aritmetica dell'organico dei docenti di sostegno ad una fondata sulla visione complessiva delle situazioni e sulla necessità di differenziare le risposte soprattutto in base alle condizioni delle singole istituzioni scolastiche.

Peraltro il numero dei docenti di sostegno assegnati nell'anno scolastico 1998/99 (n. 58.756 unità a fronte di n. 117.689 allievi in situazione di handicap) anche se inferiore di circa 674 unità a quello dei docenti assegnati nell'anno scolastico 1997/98 (n. 59.430 a fronte di 117.643 allievi) in realtà è in gran parte compensato dall'attivazione dei modelli efficaci di integrazione e dal fatto che in alcune province i Provveditori agli Studi si sono serviti dell'ulteriore disponibilità di posti corrispondenti alle differenze, laddove esiste tra

i posti calcolati con l'applicazione del parametro 1:138 e quelli acquisiti nell'organico provinciale come previsto dal decreto ministeriale 331 del 24 luglio 1998.

Si desidera comunque assicurare che questo Ministero si adopererà con il massimo impegno affinché con le nuove strategie per l'integrazione, quali delineate alla luce delle recenti norme, delle conclusioni delle indagini parlamentari e del quadro delle riforme in atto possa essere garantito a ciascun allievo in situazioni di handicap in ragione degli effettivi bisogni e delle specifiche esigenze la massima opportunità educativa e formativa.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GASPERONI, CORDONI, DUCA, MARCO FUMAGALLI, DI FONZO, GAETANI, SCRIVANI, SCHMID, SALVATI, ABATERUSSO e FAGGIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Marco Castelletti lavoratore dipendente dell'azienda Atesia di Roma, del gruppo Stet riceve il 1° agosto 1996 una contestazione disciplinare perché descritto come pericoloso per l'incolumità fisica dei dirigenti;

il 2 agosto 1996 riceve una seconda contestazione analoga alla prima e viene conseguentemente sospeso dal lavoro per recidiva, senza peraltro che siano stati accertati come veri i fatti relativi alla prima contestazione. Entrambe le contestazioni non sono avvalorate da testimoni come dichiarato per iscritto dall'azienda stessa;

l'8 agosto 1996, dopo avere controdedotto alle contestazioni alla presenza della Segreteria Cgil e dell'amministratore delegato di Atesia, viene posto da quest'ultimo in ferie obbligatorie fino ad esaurimento. Uscito dalla sede riceve nella stessa data lettera di licenziamento —:

se, ferma restando la procedura di contestazione in sede legale già in corso,

corrisponda al vero che quest'azienda pubblica abbia licenziato un rappresentante sindacale senza alcuna ragione seriamente motivata;

se corrisponda al vero che l'azienda Atesia sia fatta oggetto di un'indagine condotta dall'ispettorato provinciale del lavoro di Roma dove si prefigurerebbero gravi irregolarità amministrative;

se tra le due vicende vi sia una qualche relazione;

se si configuri una qualche forma di discriminazione sindacale;

quali eventuali misure si intendano prendere per ristabilire serietà e correttezza nella gestione di un'azienda interamente a capitale pubblico nelle relazioni sindacali. (4-06298)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare cui si risponde, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

Il Signor Marco Castelletti rappresentante sindacale della CGIL, dipendente della società Atesia S.p.a., a seguito di comportamenti dissonanti con la normale convivenza aziendale, secondo quanto espresso dalla parte datoriale, è stato oggetto di una procedura di licenziamento. In data 19 dicembre 1996, il Pretore del lavoro di Roma, Dott. Buonassisi ha accolto il ricorso, subito presentato dallo stesso lavoratore, dichiarando « l'antisindacabilità della condotta della Atesia S.p.a. con riferimento alle pressioni esercitate sui dipendenti al fine di conseguire le dimissioni dal Sindacato. Per l'effetto ordina alla società resistente la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Ordina in particolare alla Atesia S.p.a. l'immediato ripristino del rapporto di lavoro del Sig. Castelletti e il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate a far tempo dal dì del licenziamento con gli accessori di legge.

Condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive lire 2.500.000 ».

In seguito, comunque, la società Atesia, pur osservando l'ordine di reintegrazione del Pretore, ha proposto ricorso in opposizione al predetto decreto pretorile.

In data 26 maggio 1999, le parti: società Atesia S.p.a. e FILIS-CGIL-SLC, hanno conciliato la vertenza, sottoscrivendo un verbale di conciliazione, come di seguito specificato.

La Atesia S.p.a con la sottoscrizione del suindicato atto rinuncia a tutte le domande, ai diritti e alle azioni fatte valere con il ricorso al decreto pretorile succitato, mentre la FILIS-CGIL-SLC accetta le rinunce ed a sua volta rinuncia alle domande, ai diritti ed alle azioni fatte con il ricorso ex articolo 28 della legge 300/70, rinunciando altresì ad avvalersi ed a porre in esecuzione il decreto, più volte citato, emesso dal Pretore di Roma, Dott. Buonassisi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GAZZILLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Marcianise (Caserta) trovasi palazzo Blasio, un gioiello dell'architettura barocca, che da tempo è abbandonato alle intemperie e in condizioni di estremo degrado;

rilevante è il pericolo di crolli a causa del precario stato della facciata nella quale si riscontrano ampie e profonde lesioni —

se non ritengano di dover sollecitamente intervenire a salvaguardia di una importante testimonianza della storia della città e a tutela della integrità fisica dei cittadini. (4-26227)

RISPOSTA. — *A seguito dell'interrogazione parlamentare cui si risponde con la quale ha sollecitato un intervento a salvaguardia del palazzo Blasio a Marcianise, è stata interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Caserta che ha comunicato di aver da tempo approvato un progetto presentato dalla*

proprietà per il restauro della facciata e della parte ancora recuperabile del palazzo Blasio e per la ristrutturazione della rimanente parte.

La predetta Soprintendenza ha comunicato altresì che, da informazioni in suo possesso, il proprietario è in attesa della concessione edilizia per poter eseguire i lavori.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

GERARDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con delibera del 5 maggio 1999 il consiglio scolastico provinciale di Teramo non rilasciava parere favorevole alle richieste di nuova istituzione in località Roseto degli Abruzzi (Teramo) di un corso di studi liceali di indirizzo scientifico;

la decisione era giusta in relazione all'esistenza di un liceo scientifico in località Giulianova (Teramo) distante da Roseto degli Abruzzi appena 10 chilometri;

un'eventuale nuovo liceo scientifico sarebbe stato più opportuno autorizzarlo invece in località Atri (Teramo), per meglio corrispondere alle esigenze della popolazione scolastica costretta oggi ad emigrare in provincia di Pescara. La città di Atri dista da Giulianova 35 chilometri;

successivamente, su richiesta del preside del liceo ginnasio statale di Roseto degli Abruzzi, il Ministro della pubblica istruzione autorizzava l'apertura di un corso di studi liceali con indirizzo scientifico;

tale decisione arrecherà danni al ruolo ed alla funzionalità del liceo scientifico di Giulianova e viene a configurarsi una scelta non corretta per la pianificazione degli istituti scolastici —

quali siano stati i criteri seguiti nell'autorizzare un nuovo corso liceale con indirizzo scientifico in località Roseto degli Abruzzi;

se tale decisione non sia ritenuta una scelta in contrasto con una corretta pianificazione che il consiglio scolastico provinciale di Teramo aveva deciso con propria delibera;

se non si ritenga opportuno ed urgente rivedere tale autorizzazione anche per ricreare un clima di corretto rapporto tra le istituzioni scolastiche periferiche ed il Ministero della pubblica istruzione.

(4-24451)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame si fa presente che questo Ministero ha predisposto l'autorizzazione di una sperimentazione di liceo scientifico presso la sezione magistrale annessa al liceo ginnasio di Roseto degli Abruzzi, in conformità al piano provinciale delle sperimentazioni predisposto dal Provveditore agli Studi di Teramo, che ai sensi del punto 8 della C.M. 299/93 è competente in materia.*

Infatti, la C.M. 414 del 14.10.98 esclude dal blocco delle sperimentazioni gli istituti magistrali, per i quali è intervenuta la norma di soppressione dei corsi ordinari.

D'altro canto dalla delibera del collegio dei docenti della sezione annessa al liceo ginnasio di Roseto degli Abruzzi, espressa in data 17.11.98 ed assunta dal Provveditore agli Studi di Teramo in quanto riferita all'anno scolastico 99/2000 risulta che la sperimentazione è ben vista dall'utenza e dall'ente locale e la sua attivazione eviterebbe il sovraffollamento di un liceo scientifico funzionante in un paese vicino.

Si precisa inoltre che il piano provinciale del Provveditore agli Studi di Teramo inviato in data 14.9.1999 non era corredato del parere del consiglio scolastico provinciale in quanto a quella data, come precisato dal medesimo Provveditore agli Studi, detto consesso non si era ancora espresso.

La necessità di rispettare le scadenze per la formazione degli organici e l'opportunità di dare una corretta informazione all'utenza sull'offerta formativa inducevano il Ministero a predisporre in data 24.5.1999 l'autorizzazione alla sperimentazione.

In data 11.6.1999 è pervenuto il parere del consiglio scolastico provinciale espresso

in data 28.4.1999 e non ancora formalizzato in quanto nelle riunioni seguenti non si era raggiunto il numero legale.

Il Ministero, stante la situazione, ha interpellato in merito il Provveditore agli Studi di Teramo che in data 1.9.1999 ha ribadito il proprio parere positivo in difformità da quello espresso dal consiglio scolastico provinciale, parere quest'ultimo obbligatorio ma non vincolante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GIANCARLO GIORGETTI e BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il « nuovo esame di maturità » viene sperimentato in questi giorni per la prima volta in tutte le scuole superiori italiane;

il complesso meccanismo di calcolo del voto finale complessivo ha suscitato notevoli discussioni in merito alla possibilità di raggiungere il massimo riconoscimento;

il Ministro interrogato ha avuto modo di dichiarare agli organi nazionali di informazione che circa il 10 per cento dei candidati potrà raggiungere il massimo dei voti;

il quotidiano di Varese La Prealpina in data 4 luglio 1999 ha documentato che in base agli esiti delle prove scritte al massimo cinque candidati su 1.500 (pari allo 0,33 per cento dei maturandi varesini) potrà conseguire il massimo dei voti —:

se il differente dato della realtà di Varese rispetto la media nazionale sia frutto di diversi metri di valutazione;

tenuto conto del valore legale del titolo di studio, se il Ministro interrogato non ritenga pregiudizievole per il futuro professionale o accademico, l'anomalo dato di valutazione che si profila per gli studenti varesini;

quali siano nell'immediato le valutazioni del Ministro tese a porre rimedio alla denunciata situazione. (4-24762)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame si fa presente dall'esame dei risultati finali degli esami di Stato tenutisi nell'anno scolastico 1998/99 i dati relativi agli allievi che hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti nella provincia di Varese non si distaccano di molto da quelli rilevati a livello nazionale e da quelli riguardanti le province del Nord.*

Come è dato leggere nelle tabelle che si allegano, in provincia di Varese la percentuale degli allievi che ha superato l'esame di Stato conseguendo il massimo dei voti è del 4,89 per cento dei candidati diplomati; la medesima percentuale è del 6,2 per cento nel settore Nord e del 6,5 per cento a livello nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GIULIETTI. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle finanze, della funzione pubblica e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

è stata assunta una iniziativa promozionale e commerciale denominata « un mattone per Assisi »;

tale iniziativa propone l'acquisto di mattoncini con inciso il proprio nome e cognome, città di origine, al prezzo di lire 85 mila cadauno, che, secondo quanto proposto dai promotori dell'iniziativa, società Stadio 2000 s.r.l., con capitale sociale di 20 milioni di lire, in collaborazione con il comune di Assisi e la società Assisi Giubileo 2000, all'interno della quale è presente lo stesso comune di Assisi, saranno posti in opera in un percorso definito la « via di S. Francesco »;

tale percorso sembra, per altro, ancora in fase di affidamento progettuale, e quindi, non è stato autorizzato dalle autorità competenti in materia di licenze edilizie e manca dei relativi nulla osta da parte della soprintendenza ai beni culturali dell'Umbria, la cui autorizzazione è necessaria per l'impatto ambientale che l'intervento produrrebbe, come peraltro dettagliatamente argomentato in un articolo ap-

parso sulla prima pagina del Corriere della Sera a firma Gianluca Nicoletti;

ad oggi, nonostante l'assenza di un progetto esecutivo autorizzato, sembra che siano stati già venduti circa 30 mila mattoncini per un valore intorno ai 2 miliardi di lire;

nel depliant promozionale dell'operazione, tra le varie adesioni e « raccomandazioni » vengono riportate frasi a firma di Sua Santità Giovanni Paolo II, e si fa testualmente riferimento ad un presunto sostegno delle famiglie francescane e del vescovo di Assisi;

tali « testimonial » non solo non risultano essere consenzienti, ma, anzi, hanno affermato la loro estraneità all'operazione commerciale;

in occasione della trasmissione radiofonica « Radio a colori » condotta dal dottor Oliviero Beha è emersa in modo chiaro, da parte del sindaco di Assisi la mancanza dello strumento progettuale esecutivo, delle necessarie autorizzazioni della soprintendenza, peraltro confermate in diretta nella stessa trasmissione dal soprintendente dell'Umbria dottor Costantino Centroni, e, sempre per ammissione dello stesso sindaco, dello stretto rapporto esistente tra il comune di Assisi e la Società Stadio 2000 —:

se non ritengano di dover intervenire per verificare la fondatezza di ciò che si propone l'iniziativa « un mattone per Assisi » e la possibilità effettiva di realizzazione del progetto, secondo le norme e le leggi vigenti;

come si intendano tutelare i cittadini che hanno già acquistato i mattoncini, o stiano per farlo, qualora l'opera non venisse realizzata;

quali siano le clausole contrattuali o gli impegni che la Società Stadio 2000, ma innanzitutto le istituzioni, quindi il comune di Assisi, abbiano previsto a tutela degli acquirenti e del buon nome e immagine della stessa città in caso di mancata realizzazione dell'opera, ad esempio, se il

comune abbia fatto sottoscrivere una fidejussione cautelativa alla società Stadio 2000;

quali siano i rapporti contrattuali tra la società Stadio 2000, il comune di Assisi la Società Stadio 2000 e la Assisi Giubileo 2000;

se non si configuri, anche in ragione di quanto suddetto, una chiara azione di pubblicità ingannevole;

se non risulti, sempre nell'ambito della ipotesi di pubblicità ingannevole, vista l'assenza del progetto esecutivo e delle necessarie autorizzazioni, clamorosamente improvvida l'affermazione contenuta nel *depliant* illustrativo « al sottoscrittore verrà comunicato entro 90 giorni il posizionamento del mattone sulla via di S. Francesco ». (4-26622)

RISPOSTA. — A seguito dell'interrogazione parlamentare cui si risponde è stata interpellata, per gli aspetti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Perugia, che ha comunicato quanto segue.

In ordine all'iniziativa « Un mattone per Assisi » la predetta Soprintendenza, come comunicato allo stesso Prefetto di Perugia in data 4 novembre u.s., non ha mai negato confronti e verifiche seppur preliminari. Infatti, a seguito di una espressa richiesta del progettista Arch. Mario Botta, si tenne presso la Soprintendenza un incontro Congiunto alla presenza, oltre che del progettista, anche di rappresentanti del comune nella persona dell'Arch. Paolo Petrozzi, Assessore ai LL.PP., dell'ing. Stefano Nodessi, Ingegnere Capo del Comune di Assisi, del Dott. Ricci, incaricato dal Comune per « L'Ufficio Grande Giubileo del 2000 », nonché dell'Arch. Carloncelli quale professionista incaricato dal Comune.

In quella occasione il progettista illustrò la prima ipotesi progettuale di massima della mattonata che prevedeva di fatto la realizzazione di un nuovo percorso attrezzato che doveva snodarsi lungo la pianura

tra S. Maria degli Angeli ed Assisi fino a fiancheggiare il fiume Tescio.

Il Soprintendente e il funzionario di zona posero subito in evidenza le motivazioni per le quali tale proposta risultava inaccettabile dal punto di vista ambientale.

Vennero approfondite le diverse problematiche connesse alla necessità di salvaguardia delle valenze paesaggistiche condivise, in ultima istanza, dallo stesso progettista Arch. Botta, che si riservò l'approfondimento progettuale alla luce delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza, al fine della stesura del progetto definitivo.

Quest'ultimo non è ancora pervenuto alla Soprintendenza che, è bene ricordare, essendo il territorio di Assisi sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1497 del 1939, dovrà comunque verificare ed eventualmente autorizzare o annullare l'atto autorizzatorio.

Da quanto sopra emerge, quindi, che la Soprintendenza, nel caso di specie e ovviamente per gli aspetti di competenza di questo Ministero, non ha ad oggi adottato alcun provvedimento, ma si è limitata a fornire la propria collaborazione agli enti richiedenti.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

a quanto ammonti la spesa annua per i contributi concessi ad organi di stampa e specificatamente quale sia l'elenco dei beneficiari;

a quanto ammonti la spesa per gli abbonamenti a periodici e quotidiani da parte del Governo;

quale sia il criterio che la Presidenza adotti nell'erogare denaro pubblico, visto che non tutte le testate giornalistiche sono fortunate e che si esercita la più volgare discriminazione di regime;

quale sia, inoltre, il costo annuo delle pubblicazioni edite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, visto lo scarso

interesse che esercitano, spesso vengono cestinate dai destinatari;

quale criterio venga adottato e quale sia la selezione nella distribuzione della pubblicità, erogata — sempre a giudizio dell'interrogante con la solita modalità discriminatoria di regime — e chi siano i fortunati prescelti e per quale importo annuo;

se e quando pensi il Presidente del Consiglio dei ministri di porre fine a questo scempio del pubblico denaro ed a metodi che appaiono scorretti e finalizzati ad agevolare la stampa « amica ». (4-17829)

RISPOSTA. — *Lo stanziamento annuo per l'anno 1998 del capitolo 1376 destinato al pagamento dei contributi ad organi di stampa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche e integrazioni, è stato di 19,5 miliardi di lire. Su tale somma saranno impegnati i contributi relativi all'anno 1998, attualmente in fase istruttoria.*

La normativa dianzi indicata precisa, con assoluta esattezza, i requisiti che le testate giornalistiche devono possedere per beneficiare dei contributi, nonché l'esatta quantificazione degli stessi, non lasciando, al riguardo, alcun potere discrezionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza di informazione si allega l'elenco delle testate che nel 1997 hanno beneficiato dei predetti contributi.

Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute per le pubblicazioni edite da questa Presidenza del Consiglio, si fa presente che esse vengono finanziate sul capitolo 5034 del Bilancio dello Stato riguardante il Ministero del Tesoro e gestito dal Provveditorato Generale dello Stato. Su tale capitolo vengono pagate le spese per una serie eterogenea di adempimenti di tutte le Amministrazioni statali, tra cui « le pubblicazioni ufficiali e prodotti telematici correlati » nonché « le spese per il trasporto e la spedizione dei suddetti prodotti ».

Nella pianificazione delle campagne di comunicazione istituzionale promosse da questa Presidenza del Consiglio, fermo restando il rispetto delle percentuali previste

dalle leggi (50 per cento dello stanziamento alla stampa e alle radio equiparate; 15 per cento alle emittenti televisive locali ed alle emittenti radiofoniche nazionali locali), la scelta delle testate viene compiuta senza alcuna discriminazione, esclusivamente con riguardo al tipo di messaggio, ai destinatari, nonché ai dati di lettura e di diffusione territoriale, per assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale.

Nel corrente anno 1999 la comunicazione di questo tipo ha utilizzato nella quasi totalità la distribuzione gratuita attraverso la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ex articolo 9 Legge 223/1990. Sui mezzi a pagamento è stata diffusa la campagna « Costruiamo insieme l'Europa » (lire 1.000.000.000 di budget, IVA compresa, per metà a carico dell'Unione Europea), realizzata da un'agenzia pubblicitaria, scelta a seguito di gara pubblica.

Per la campagna stampa, che pubblicizzava un opuscolo di indirizzi (« Europagine »), sono stati scelti i quotidiani a diffusione nazionale e tutti i capi area regionali, che hanno assicurato l'intera copertura del territorio. Lo stesso criterio di copertura e di diffusione ha guidato la scelta delle emittenti private (le prime due per Regione secondo i dati di ascolto Auditel).

La RAI ha trasmesso gli spot gratuitamente ai sensi della citata legge.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Marco Minniti.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

quali siano le testate giornalistiche che hanno stipulato una convenzione con la Presidenza del Consiglio, Ufficio Convenzioni via Po 14, quale sia la selezione effettuata e con quali criteri;

quale sia l'importo annuo che viene concesso a ciascuna testata giornalistica;

chi effettui la scelta dei vari organi di stampa, che possono essere inseriti nell'elenco da beneficiare;

quando sia previsto il termine di questa selezione della stampa in auge nei regimi autoritari;

i motivi per cui le provvidenze non vengano distribuite senza quelle che a giudizio dell'interrogante vanno definite come squallide discriminazioni. (4-18884)

RISPOSTA. — *La Presidenza del Consiglio tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria non stipula Convenzioni con testate giornalistiche ma, ai sensi di quanto previsto dalle Leggi n. 237/54 e n. 1290/55 nell'interpretazione autentica recata dall'articolo 5 comma 24 della legge 27/12/97 n. 449, con le Agenzie di stampa e d'informazione a diffusione nazionale nei limiti dello stanziamento previsto sul cap. 1335 del Bilancio dello Stato (che diventerà cap. 4700 nell'esercizio finanziario del 2000).*

Attualmente l'unica eccezione è costituita dalla convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Editrice « Il Piccolo SpA » di Trieste e si è proceduto alla stipula della stessa a seguito di una nota dell'Unione italiana di Fiume del 24.12.1993 trasmessa a questa Presidenza del Consiglio su segnalazione del Ministero Affari Esteri.

Scopo della predetta convenzione è quello di assicurare una adeguata informazione alla Comunità di lingua italiana nella ex Jugoslavia, garantendo un efficace collegamento con l'Italia attraverso la distribuzione gratuita di 3000 copie giornaliera di un'apposita edizione del quotidiano « Il Piccolo », ripartite in rapporto alla consistenza delle minoranze di origine italiana presenti in Slovenia e in Croazia.

Si sottolinea, inoltre, che la suddetta convenzione, stipulata a partire dal 24.6.1994 e periodicamente rinnovata, aveva inizialmente una durata semestrale. A decorrere dal 1996 la durata è stata estesa all'intero anno.

L'importo complessivo della convenzione, che grava sul cap. 1334 del Bilancio dello Stato (che diventerà cap. 4552 nell'esercizio finanziario del 2000), è di circa un miliardo comprensivo d'IVA.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Marco Minniti.

LUMIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere premesso che:

nel 1997 è stato bandito a livello nazionale, con un unico decreto, un concorso per 500 posti di assistente giudiziario (VI qualifica funzionale) suddivisi per undici distretti di Corte di appello di tutta Italia;

dopo il regolare svolgimento dei concorsi è stata pubblicata in via definitiva il 15 giugno 1999 la graduatoria dei vincitori: da allora sono stati assunti soltanto i vincitori di alcune circoscrizioni ad eccezione di quelle comprendenti i distretti di Palermo, Caltanissetta, Catanzaro, Reggio Calabria, Bologna, Milano e Brescia;

tale grave disparità di trattamento è inoltre aggravata dal fatto che il concorso, originariamente bandito per 500 posti, ha subito un aumento riguardante tutte le circoscrizioni, fino al raggiungimento di 1247 posti. Fino ad oggi i vincitori già assunti risultano essere 539 ovvero un numero quasi corrispondente agli originari posti messi a concorso e sembra che — per gli altri — risulti una mancanza di copertura finanziaria per far fronte all'aumento dei posti;

in pratica coloro che hanno fatto domanda nei distretti di Catania, Messina, Torino, Aosta sono stati assunti già da oltre un anno percependo regolare stipendio e maturando una maggiore anzianità di servizio nonostante tutti abbiano fatto lo stesso concorso;

va inoltre considerato che i distretti esclusi dalle assunzioni sono fra quelli con un maggior carico processuale arretrato e con gravissime carenze di organico e — per quanto riguarda in particolare il distretto di Palermo e Caltanissetta — caratterizzate anche da un elevato tasso di disoccupazione e con gravi problemi di ordine pubblico;

i vincitori del concorso, ed in particolare quelli del distretto di Palermo e

Caltanissetta, chiedono con forza che sia rispettata una parità di trattamento, fra i diversi distretti, per i vincitori dello stesso concorso e che la loro dovuta assunzione possa avvenire entro la fine del 1999 —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere affinché a tutti i vincitori del concorso sia riconosciuto il diritto all'assunzione. (4-26337)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.*

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ri-

partiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il

6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MALAGNINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in questi giorni si sta procedendo alla vendita dei beni di una società cooperativa, «San Marco di Torricella (Taranto)» messa a suo tempo in liquidazione;

questo immobile è costato allo Stato circa 4 miliardi ed oggi viene venduto per circa 650 milioni;

dalla informazione pervenuta all'interrogante il commissario liquidatore non ha rispettato le procedure dovute, favorendo di fatto una società privata a danno di una cooperativa di produttori —:

quali urgenti iniziative intenda attuare per tutelare i diritti dei produttori. (4-22123)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione cui si risponde si fa presente quanto segue.

La Cooperativa San Marco in Torricella è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Premesso che scopo tipico di tale procedura concorsuale è la liquidazione del patrimonio attivo della stessa per il pagamento dei debiti esistenti, nel rispetto della «par condicio creditorum» il commissario liquidatore — previa redazione di una perizia giurata dei beni immobili ed altri di proprietà della procedura — ha chiesto a questo Ministero la prescritta autorizzazione ad alienarli a trattativa privata al prezzo di lire 600.000.000 oltre IVA, alla Ditta F. Giordano S.p.A. di Valle Talloria di Diano d'Alba.

Valutata la congruità del prezzo offerto per l'acquisto, rispetto al valore di perizia e preso atto dell'accollo da parte dell'offerente dei costi di manutenzione e ristrutturazione degli impianti, altrimenti gravanti sulla procedura, questa Amministrazione ha concesso la richiesta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 210 comma 2 della legge fallimentare.

In data 2.2.1999 è stato stipulato contratto di compravendita alle condizioni sopra descritte tra la Soc. coop. San Marco, in liquidazione coatta amministrativa, e la Soc. F. Giordano s.p.a.

Premesso quanto sopra, si ritiene che tale operazione di vendita rispetti, nelle premesse e modalità, la normativa vigente in materia, finalizzata a tutelare «in primis» gli interessi dei creditori della cooperativa

attraverso l'alienazione dei beni al prezzo che la procedura fallimentare consente di realizzare nello specifico contesto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MAMMOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

nel pomeriggio del 20 maggio 1999 un masso, staccatosi da una parete rocciosa, è precipitato sulla carreggiata della strada statale n. 549 di Macugnaga all'altezza del chilometro 5,2 creando una obiettiva situazione di pericolo per la circolazione; si tratta del più recente episodio che testimonia le conseguenze dello stato di abbandono e di incuria in cui versa questa che è l'unica via di collegamento della Valle Anzasca;

è stata da tempo appaltata la sistemazione del tratto di strada in questione, ma lungaggini burocratiche hanno sino ad oggi impedito l'inizio effettivo dell'intervento;

la comunità montana della Valle Anzasca ha da molto tempo fatto presente la situazione in cui versa la strada statale n. 549 documentando la necessità di urgenti e radicali interventi per la sistemazione dei tratti a rischio con relazioni geologiche, con rilievi fotografici e con i verbali di sopralluoghi effettuati dall'Anas e da autorità prefettizie;

quali siano i tempi e i modi di intervento previsti per la sistemazione della strada e se non si ritenga di affrettare i lavori di sistemazione della stessa al fine di porre fine a situazioni di pericolo per i cittadini della Valle Anzasca. (4-24356)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione indicata, l'Ente Nazionale delle Strade rappresenta che la questione della messa in sicurezza della S.S. 549 è da tempo all'attenzione dell'Ente medesimo che aveva provveduto a predisporre perizia dei lavori occorrenti, disponendo per il relativo appalto, a mezzo gara, sin dal 1998.*

Peraltro, i lavori aggiudicati e consegnati all'Impresa affidataria non hanno in effetti avuto inizio per fatto dell'Impresa stessa. Di conseguenza l'ANAS ha dovuto procedere alla risoluzione del contratto in danno, con conseguente avvio dell'istruttoria per il riaffidamento ai sensi della legge Merloni.

Tale vicenda contrattuale ha, quindi, impedito il raggiungimento di un obiettivo prioritario per l'Ente che, al fine di iniziare in tempi brevi i lavori in questione, sta valutando la possibilità, in relazione alla normativa vigente all'epoca dell'asta pubblica, di affidare gli stessi all'Impresa classificatasi seconda.

Relativamente all'evento accaduto il 20.5.1999 lungo la statale n. 549 al km. 5+400, l'ANAS ha predisposto un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa, la cui consegna è avvenuta in data 27.05.1999.

Per la stessa progressiva chilometrica era stata altresì redatta una perizia di lavori urgenti per la rettifica piano altimetrica per l'importo di £. 1.740.000.000. Tali lavori sono stati consegnati in data 22.9.1998.

L'ANAS riferisce che per i due lavori, rispettivamente ai km. 9+600 e 9+900 per l'importo di £. 470.000.000 e al km. 25+700 per l'importo di £. 840.000.000, in data 13.4.99, sono stati redatti i relativi verbali di ripresa e sono in corso le lavorazioni.

I lavori di costruzione dei muri di controripa tra i km. 28+600 e 29+000 per l'importo di £. 500.000.000, sono stati appaltati e poi sospesi in data 24.02.1998, in attesa del nulla osta della Conferenza dei Servizi.

I lavori di distese generali lungo le SS.SS. n. 549 e n. 33 sono stati appaltati e dopo una sospensione per condizioni meteorologiche avverse sono ripresi in data 19.5.99.

L'ANAS informa che negli anni tra il 1996 e il 1999 sono stati inoltre realizzati lungo la suddetta statale i seguenti lavori:

ricostruzione del corpo stradale al km. 5+600 con adeguamento e rinforzo del ponte ad arco in muratura per £. 298.100.000;

ripristino delle protezioni marginali fatiscenti tra i km. 3+000 e 29+500 per £. 500.000.000;

regimentazione idraulica con realizzazione di scogliere a protezione del corpo stradale ai km. 26+500 e 26+700 per £. 252.000.000 e £. 238.000.000;

rifacimento di un muro di sostegno al km. 5+900 con adeguamento planimetrico per £. 741.000.000;

rifacimento di un muro di controripa al km. 4+600 per £. 414.000.000;

rettifica piano altimetrica al km. 22+400 per £. 476.000.000;

galleria artificiale paramassi al km. 22+700 per £. 1.700.000.000;

rifacimento scogliera al km. 10+300 per £. 298.000.000;

protezione di piano viabile da caduta massi al km. 7+000 per £. 453.000.000;

rifacimento tombino e muro di controripa al km. 23+600 per £. 322.000.000.

L'importo complessivo dei lavori realizzati e in corso di esecuzione ammonta a £. 9.153.700.000.

L'ANAS fa presente, infine, che sono in corso di approvazione le seguenti perizie:

lavori urgenti per il completamento di opere di presidio del piano viabile al km. 25+700 per un importo di £. 1.526.000.000;

lavori urgenti per il consolidamento della struttura del ponte al km. 11+700 per un importo di £. 664.400.000;

lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile tra i km. 12+700 e 13+300 nel centro abitato di Pontegrande frazione di Bannio Anzino per un importo di £. 376.091.200.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barge.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* del 15 luglio 1998, a pagina 5, pubblica un articolo, a firma Carlo Piano, dal titolo « Prove su Prodi? Meglio Berlusconi », che narra di un intervento svolto durante l'ultima seduta del consiglio provinciale di Genova dall'avvocato Ferruccio Barnaba, consigliere di forza Italia;

in detto intervento, l'avvocato Barnaba afferma, tra l'altro: « il giorno 5 maggio, in Torino, si presentava a rendere interrogatorio come indagato per reati commerciali il signor Enrico Damiani, presente in quest'aula tra il pubblico, davanti al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, dottor Alessandro Prunas Tola. ... Chi vi parla assisteva all'interrogatorio nelle vesti di avvocato. ... Il Damiani, allargando i temi dell'interrogatorio stesso, manifestava al magistrato la volontà di denunciare condotte criminose di dirigenti dell'Ansaldo, quali corruzioni, costituzioni di fondi neri, false comunicazioni sociali, false fatturazioni, esportazione illegale di valuta dall'Italia all'Algeria, eccetera »;

continuando nel suo intervento, l'avvocato Barnaba afferma che il Damiani si espresse nei seguenti termini: « signor Giudice, nell'ambito Ansaldo avrei molte cose da riferire e avrei qualcosa che può riguardare Romano Prodi... » e che il pubblico ministero lo interruppe subito dicendo: « Di Prodi non ci interessa, se ha qualcosa su Berlusconi la porti, la porti che ci interessa »;

il giornalista Carlo Piano afferma di avere raggiunto tra il pubblico il signor Damiani per avere conferma dell'accaduto e l'interessato, dopo aver confermato, lo informava, inoltre, di avere illustrato, nel giugno del 1996, i fatti anche al pubblico ministero Francesco Greco, del pool di Milano, che lo assicurò « che avrebbe approfondito, invece niente... » -:

se non si ritenga doveroso ed urgente promuovere una rigorosa indagine ispet-

tiva per accertare se risponda a verità quanto denunciato dall'avvocato Ferruccio Barnaba nel corso della seduta del consiglio provinciale di Genova il 14 luglio 1998 e, successivamente, confermato al cronista dal signor Enrico Damiani;

in caso positivo, quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili. (4-19015)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che sono state interessate le competenti articolazioni ministeriali che hanno rappresentato quanto segue.*

Dalla documentazione acquisita e dalle notizie fornite in proposito sono risultate, in particolare, destituite di fondamento le accuse rivolte da Enrico Damiani, indagato per reati commerciali, al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dott. Alessandro Prunas Tola.

Non ha, infatti, trovato alcun riscontro l'assunto sostenuto dal difensore di fiducia del Damiani, l'avv. Ferruccio Barnaba, e trasfuso nella interrogazione parlamentare in questione, secondo cui il Damiani, nel corso dell'interrogatorio in data 5 maggio 1995 innanzi al predetto magistrato, avrebbe dichiarato in ordine a presunte condotte criminose di dirigenti dell'Ansaldo di Genova: « Signor Giudice, nell'ambito Ansaldo avrei molte cose da riferire ed avrei qualcosa che può riguardare Romano Prodi e la ditta M multiservice di Bologna, società operante nella grande ristorazione ... » e il P.M., dal canto suo, avrebbe affermato — « con un sorrisetto sarcastico » —: « di Prodi non ci interessa, se ha qualcosa, invece, su Berlusconi la porti, la porti che ci interessa ».

Tale asserito episodio è, invero, smentito dalla documentazione acquisita e, in special modo, dalla stessa lettura del verbale di interrogatorio sopra menzionato, redatto peraltro alla presenza dell'avv. Barnaba, ove non si fa menzione alcuna del prospettato coinvolgimento dell'On.le Romano Prodi; né un indizio in tal senso può essere desunto da altro verbale di interrogatorio reso in data 26.9.1995, sempre dal Damiani, da-

vanti ad ufficiali di P.G. delegati dal P.M., che parimenti non contiene riferimenti all'On.le Prodi.

Né, infine, ha trovato conferma l'ulteriore assunto sostenuto dall'interrogante, secondo cui il dott. Francesco Greco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al quale il Damiani successivamente si rivolse per chiedere che fosse fatta luce « sui legami tra Prodi e la Multiservice », avrebbe assicurato il necessario approfondimento senza, poi, darvi corso. Il dott. Greco ha, infatti, precisato al riguardo, con nota in data 5 novembre 1998, di aver invitato il Damiani a presentare un esposto contro l'On.le Prodi, cosa che tuttavia egli non fece.

A ciò si aggiunga che ha avuto un esito ampiamente liberatorio il procedimento penale a carico del dott. Prunas Tola, instaurato a seguito di segnalazione effettuata, sui fatti di cui sopra, dal « gruppo consiliare Forza Italia » della provincia di Genova: segnalazione redatta all'esito dell'intervento che il succitato avv. Barnaba aveva svolto, nella sua qualità di consigliere provinciale, nella seduta tenuta dal detto Consiglio in data 14 luglio 1998. Detto procedimento, infatti, è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Milano, su conforme richiesta della locale Procura, il 7 ottobre 1998, in relazione all'ipotizzato reato di cui all'articolo 323 c.p.

Sembra, infine, opportuno ulteriormente evidenziare come, oltre a non aver trovato conferma nel verbale di interrogatorio il richiamo da parte del Damiani ad un possibile coinvolgimento dell'On.le Prodi, nulla risulti essere stato al riguardo eccepito dallo stesso avv. Barnaba, pur presente all'interrogatorio, anche a fronte di un eventuale difetto di verbalizzazione. Quanto, poi, alla condotta del dott. Greco, è sufficiente puntualizzare come il Damiani, benché invitato dal P.M. di Milano a sporgere formale denuncia, non vi abbia dato corso.

Pertanto non si ravvisano profili suscettibili di valutazione in sede amministrativa dell'operato dei magistrati menzionati dall'On.le interrogante, né la necessità di pro-

muovere indagini ispettive di competenza del Ministro della Giustizia in relazione ai fatti menzionati.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

presso la Pretura di Cecina (Livorno) un funzionario si trova in malattia, ma nella sostanza lo stesso aspetta di essere trasferito presso la Pretura di Grosseto e pertanto non riprenderà servizio in quella Pretura;

è stata chiesta alla Pretura di Livorno l'applicazione di un sostituto che è stata rifiutata, determinando surrettiziamente di fatto la chiusura della Pretura stessa perché resa inoperante —:

se non intenda intervenire affinché la Pretura di Cecina (Livorno) possa essere messa in condizione di funzionare.

(4-23172)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata si comunica che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio giudiziario di Cecina è divenuto sezione distaccata del Tribunale di Livorno.*

Con decreto ministeriale 1° giugno 1999, la pianta organica del predetto ufficio è stata modificata nel senso che al precedente organico è stato aggiunto un posto di assistente giudiziario ed uno di addetto ai servizi ausiliari.

Allo stato risultano vacanti il posto di funzionario di cancelleria, uno dei tre di collaboratore di cancelleria e quello di assistente giudiziario.

Per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti si rappresenta che sarà valutata l'opportunità di inserirli in una prossima pubblicazione da disporsi dopo l'esaurimento delle molteplici procedure derivanti dalla unificazione degli uffici giudiziari (e connesso assestamento del personale amministrativo), conseguenti all'entrata in vigore della riforma introdotta con il citato decreto legislativo le cui procedure sono

state regolamentate con circolari del 21 e 27 maggio e 30 giugno 1999, con le quali sono state delegate ai Capi di Corte le attività relative a movimenti del personale che si debba spostare dalla precedente sede di servizio, sia perché l'ufficio è stato soppresso sia perché nel nuovo ufficio si sono create delle posizioni soprannumerarie (compresa, per quest'ultimo caso, la pubblicazione dei posti vacanti).

Dopo che tutti i provvedimenti adottati in sede distrettuale saranno portati a conoscenza di questa Amministrazione Centrale, si potrà valutare la reale situazione degli uffici e stabilire, quindi, di procedere ad una mirata pubblicazione di posti vacanti.

In attesa del verificarsi di tale ipotesi e della effettiva copertura dei posti vacanti, in caso di emergenza, si dovrà necessariamente far ricorso ad applicazioni di personale da individuarsi nell'ambito dello stesso distretto.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*se corrisponda al vero, come riportato su *Il Tempo* del 5 settembre 1999, che l'ipotizzata distruzione degli archivi « anormali » dei servizi segreti potrebbe comprendere anche la documentazione che il professor Victor Zaslavsky ha consegnato alla Commissione Stragi, di cui è consulente, a sostegno della relazione su « I finanziamenti sovietici alle forze politiche italiane di sinistra »;*

chi stabilirà la legittimità degli archivi in questione e della relativa documentazione —:

quali iniziative intenda assumere per evitare l'eventuale distruzione di testimonianze riguardanti gli aiuti dell'Urss al Pci.

(4-25424)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si fa presente che, con l'emanazione della nuova direttiva*

in materia di gestione degli archivi degli Organismi di informazione e sicurezza, adottata in seguito ad una sollecitazione contenuta nella relazione del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza dell'8 maggio 1997, il Governo non ha inteso assolutamente dar corso a « falò » di alcun genere, ma soltanto liberare gli archivi del materiale ormai ininfluenza e depurarli di quello eventualmente non attinente a fini istituzionali.

Al riguardo sono intervenuto presso la Camera dei Deputati, in data 6 ottobre 1999, in sede di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, precisando che il Governo « non ha alcuna esigenza di procedere necessariamente a questa operazione » e che le procedure di scarto, non ancora operative, non riguarderebbero « in alcun caso documenti di interesse storico o giudiziario » ed offrirebbero « garanzie di trasparenza affidate ad esperti esterni ».

Infatti, al fine di assicurare che le suddette operazioni avvengano in un quadro di massima trasparenza istituzionale, la direttiva in esame individua un doppio livello valutativo-decisionale, affidando alle Commissioni interne per gli archivi degli Organismi intelligence l'incarico di effettuare una prima selezione dei carteggi, ed a Commissioni esterne, formate prevalentemente da estranei agli Organismi di informazione e sicurezza, ogni determinazione in ordine alla distruzione degli atti ovvero al loro versamento agli archivi storici.

Mi sono, comunque, riservato di valutare gli orientamenti parlamentari quali emergeranno nella sede propria del Comitato per i servizi di informazione e sicurezza, che nella relazione « sulla raccolta e conservazione delle informazioni riservate » depositata in data 8 maggio 1997, ha auspicato « un'organica revisione degli archivi diretta alla progressiva eliminazione dei documenti, estranei ai fini del Servizio, già acquistati e indebitamente conservati ».

Si fa infine presente di non comprendere i timori paventati dall'interrogante in merito alla possibile distruzione della documentazione che il professore Victor Zaslavsky ha consegnato alla Commissione Stragi. Si precisa inoltre che la sovranità di

cui gode il Parlamento non lascia all'Esecutivo alcun potere sugli archivi degli Organismi parlamentari, tantomeno quello di disciplinare la tenuta dei relativi carteggi.

Il Vice presidente del Consiglio dei ministri: Sergio Mattarella.

MIGLIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

è stato reso noto lo schema di decreto legislativo contenente prime modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, inerente la contrattazione nel pubblico impiego;

destano particolare apprensione alcuni aspetti di tale schema che finirebbero per assumere un significato punitivo nei confronti della categoria medica, in particolare per ciò che concerne la scomparsa della specifica area di contrattazione separata (abrogazione dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993), la riconferma — solo per il ruolo sanitario — della previsione di due livelli dirigenziali, l'obbligatorietà della costituzione della rappresentanza sindacale unitaria, la previsione di partecipazione alle trattative delle confederazioni, in aggiunta alle organizzazioni sindacali affiliate —:

se non reputi opportuno rivalutare tale testo alla luce della considerazione elementare delle specificità del personale e dell'attività medica. (4-12813)

RISPOSTA. — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In risposta alle osservazioni formulate dall'interrogante si comunica che in attuazione del decreto legislativo n. 29/93, così come modificato dall'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo n. 396/1997, è stato definito l'accordo quadro per le autonome aree di contraffazione della dirigenza, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998,

che si allega, e che prevede una apposita area di contrattazione per la dirigenza medico-veterinaria.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

MOLINARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 26 aprile 1999 i sindacati confederali del settore chimico hanno interrotto le trattative con la Ergom s.p.a. di Pisticci (Matera) dopo il mancato accordo sul piano degli investimenti, l'organizzazione, la sicurezza e gli incentivi sulla produzione;

L'Ergom è una azienda che produce materiali plastici e in gomma nel settore della componentistica dell'auto e che occupa 170 lavoratori;

i vertici aziendali hanno mostrato fin dall'insediamento nell'area industriale della Val Basento un atteggiamento di chiusura nei confronti delle relazioni sindacali;

L'Ergom risulta beneficiaria di una serie di incentivi derivanti dall'accordo di programma del 1987 per la Val Basento, destinati all'assunzione di personale dalle liste di mobilità ed ex impiegati Enichem;

risulta da fonti sindacali che l'impegno previsto è stato in parte disatteso —:

quali iniziative intendano intraprendere per riattivare le relazioni sindacali e accertare l'effettiva situazione di questa realtà produttiva. (4-23716)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione cui si risponde, dalle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Matera, è emerso quanto segue.*

La ERGOM S.p.A., è una società del Gruppo ERGOM, con sede e stabilimento in Pisticci Scalo.

L'azienda, facente parte del progetto per la reindustrializzazione del Val Basento, ha attualmente in forza n. 174 lavoratori di cui n. 62 lavoratori assunti in CIGS e mobilità e n. 112 lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 25, legge 223/91 e con contratto di formazione e lavoro.

Nel contesto della reindustrializzazione la ERGOM figura con tre iniziative distinte, che prevedevano rispettivamente n. 46 n. 75 e n. 45 occupati a regime, per un totale di n. 166 unità e che avrebbero dovuto, complessivamente, assorbire il 50% degli esuberanti del bacino.

La Società si è però trovata a gestire difficoltà legate alla non disponibilità all'assunzione da parte dei lavoratori cassaintegrati e in mobilità per diversi ordini di motivi: in parte connessi alla mancanza di duttilità da parte di questi a causa dell'età anagrafica (problemi fisici ad espletare il lavoro su turni, non disponibilità ad effettuare lavoro su turni avvicendati), in parte connessi alla qualifica di ingresso offerta da ERGOM (2° livello-operai) e facente parte dell'Accordo stipulato in data 16.3.92 tra ENICHEM, ERGOM, e F.U.L.C. Regionale e territoriale di Basilicata.

Tali difficoltà hanno indotto la Società ERGOM a portare a regime l'attività produttiva con il pieno rispetto della quota programmata delle 166 unità da assumere (quota al momento superata avendo attualmente in forza 174 lavoratori), ma con l'inserimento di più unità assunte con il collocamento ordinario (e specificatamente con C.F.L.) anziché con assorbimento dai lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità (62 unità anziché 100).

Il mancato raggiungimento della quota da assorbire di cassaintegrati e/o mobilitati sta peraltro comportando un ritardo nell'assegnazione alla ERGOM dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie alle attività produttive quale impresa insediata nell'area della Val Basento, in applicazione dell'accordo di Programma del 30.12.87 ed in attuazione della delibera CIPE del 22.11.94.

Infatti, poiché le domande presentate per l'accesso ai benefici precitati risultarono in

numero eccedente rispetto ai finanziamenti, si procedette ad una graduatoria secondo i criteri fissati con decreto Ministero Bilancio del 27.12.94 e fra le priorità figurava la percentuale di occupati proveniente dalla CIGS e/o mobilità.

Dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro; in merito all'obbligo di assorbimento della precitata quota di cassaintegrati e/o mobilitati, è emerso che la procedura attuata dalla società, su espliciti accordi con ENICHEM, anche se diversa da quella prevista nella norma, ha ottenuto lo stesso risultato cioè quello di offrire prioritariamente l'opportunità ai cassaintegrati dell'ex gruppo Enichem di una nuova allocazione nella iniziativa produttiva che si andava ad insediare nella Val Basento tanto che sia Enichem che l'O.S. CISL rilasciavano all'azienda una certificazione liberatoria circa il riassorbimento dei lavoratori in cassaintegrazione.

Peraltro, per l'assorbimento di un certo numero di lavoratori in mobilità, l'attività di selezione esperita dalla Ergom non ha sortito gli effetti auspicati.

A tal proposito, la azienda ritiene di aver adempiuto agli obblighi circa il riassorbimento in quanto tra assunzioni (quantificabili in 62 unità) e « impegno formale di assunzione » (quantificabili in non meno di 53 unità) avrebbe superato la quota programmata delle 100 unità, senza contare gli innumerevoli contatti intervenuti con altri 185 lavoratori cassaintegrati.

Per quanto attiene alle relazioni tra ERGOM e le OO.SS., sono sorte questioni non di rado connesse a problemi relativi ai rapporti negoziali tra Ergom e Tecnoparco, società che doveva servire per creare e gestire infrastrutture e servizi nell'ambito del Parco Tecnologico.

Da contatti preliminari avuti con la società Ergom e Tecnoparco, sembra che la questione possa, allo stato, trovare parziale soluzione in quanto, al rifiuto di Tecnoparco di far utilizzare i mezzi propri di trasporto interno ai lavoratori Ergom (in pendenza delle morosità nel pagamento della quota condominiale più i servizi di

« sportello ») Ergom potrà mettere a disposizione dei lavoratori un proprio mezzo aziendale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MOLINARI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditorato agli studi di Potenza si trova nella necessità di dover istituire in organico della scuola elementare per l'anno scolastico 1999-2000 cinquanta posti oltre la dotazione assegnata con il decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998;

nella provincia di Potenza vi sono 53 plessi scolastici ubicati in un territorio completamente montano e con una popolazione scolastica inferiore a 75 alunni di cui tre plessi con meno di 20 alunni, 10 con meno di 30 alunni, 17 con meno di 40, 13 con meno di 40 e 10 con meno di 60;

i posti calcolati dal sistema informativo per detti plessi scolastici non sono sufficienti ad assicurare il tempo-scuola e il provveditorato è costretto nella sua responsabilità ad assegnare uno o due posti in più rispetto a quelli calcolati in base al numero degli alunni;

in tal maniera nell'organico provinciale verrebbero istituiti 2310 posti rispetto ai 2260 previsti dalla Tabella C2;

nell'anno scolastico 1998-1999 l'organico delle scuole elementari della provincia è stato ridotta di 57 posti e per l'anno scolastico 1999-2000 si avrà una diminuzione di 25 posti per un totale del 3,4 per cento rispetto al 3 per cento previsto nel triennio 1999-2001 dall'articolo 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di accogliere le richieste avanzate dal provveditorato agli studi di Potenza con l'obiettivo di assicurare il diritto fondamentale allo studio anche in aree geograficamente difficili, trattandosi di territorio montano. (4-23741)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

In applicazione del DM 331 del 24.7.1998, sulla determinazione delle classi e degli organici per gli anni scolastici 1999/99, 1999/2000 e 2000/2001 erano stati assegnati alla provincia di Potenza, per la scuola elementare relativamente all'anno 1999/2000 n. 2.260 posti.

Con il DM n. 200 del 6.8.1999 i posti suddetti sono stati elevati a 2.271: il Provveditore agli studi di Potenza, nella fase di adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto ha quindi potuto soddisfare le necessità più urgenti rappresentate dai Capi d'istituto e nel contempo ha fatto presente l'esigenza di un ulteriore incremento di posti in eccedenza all'organico che è stato autorizzato ad attivare e precisamente 9 posti comuni e 10 di sostegno.

Tale incremento dovrà essere ovviamente attivato così come dovrà essere indicata l'eventuale impossibilità di compensazione, nell'ambito provinciale, con le dotazioni organiche attribuite ai diversi gradi di scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MOLINARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la società Nuova Eco Città con sede in Filiano (Potenza) è stata acquistata da soci lucani nel mese di dicembre del 1998;

la produzione era già iniziata nel mese di ottobre del 1998, ma dopo soli cinque mesi, ed esattamente il 30 marzo 1999, veniva interrotta per essere trasferita in Turchia;

nel frattempo la società che opera nell'indotto Fiat di Melfi aveva fatto ingenti investimenti ed assunto venti unità produttive;

nell'ambito di una serie di incontri presso la prefettura di Potenza e l'associazione degli industriali, il direttore della

società Sylea si impegnava a far riprendere alla Nuova Eco Città la produzione, sostenendo la necessità di sostenere i fornitori locali come del resto si evince dal verbale della prefettura datato 25 maggio 1999;

ad oggi l'attività della Nuova Eco Città non riesce ad ottenere dalla Sylea con sede in Felizzano (Alessandria) 200 cablaggi al giorno per salvare le 20 unità lavorative presenti nello stabilimento dell'indotto Fiat di Melfi;

la situazione delle maestranze è assai gravosa in quanto non potrebbero essere riassorbiti dalle altre attività presenti in caso di cessazione della produzione della Nuova Eco Città —:

quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere al fine di consentire alla Nuova Eco Città di proseguire nella propria attività salvaguardando i livelli occupazionali e ottenendo il rispetto degli impegni pronunciati dalla Sylea.

(4-25018)

RISPOSTA. — *In ordine all'atto parlamentare cui si risponde per la parte di competenza, si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza.*

La ditta CAVISUD-SYLEA, azienda dell'indotto SATA S.p.a., opera a Potenza, nella zona industriale di S. Nicola di Melfi, con n. 171 dipendenti.

La suddetta azienda commissiona lavoro ad altre imprese locali, quali la NUOVA ECO CITTÀ.

Nel corso di una riunione tenutasi presso la Prefettura di Potenza, in data 25 maggio 1999, è stato richiesto alla Cavisud di rivedere il piano delle commesse, limitando gli ordinativi destinati ad imprese operanti sui territori extra-regionali in favore di aziende lucane.

Il rappresentante della ditta Cavisud, nel far presente che la diminuzione delle commesse è stata oggettivamente provocata anche dall'entrata in produzione della nuova Punto, il cui assemblaggio è stato semplificato con la conseguente riduzione del nu-

mero dei cavi, si impegnava a valutare la possibilità di incrementare ulteriormente le commesse.

Da informazioni assunte per le vie brevi, presso la Prefettura di Potenza, è emerso che la ditta Nuova Eco Città, attualmente, ottiene commesse dalla società A.S. S.r.l., con sede nella Valle di Vitalba del Comune di Atella (PZ). Quest'ultima risulta essere il fornitore primario della ditta CAVISUD-SILEA, società dell'indotto SATA (FIAT) di S. Nicola di Melfi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 9 del 1999 recante « Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione » eleva da otto a dieci anni l'obbligo, ma in fase di prima applicazione e fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico formativo, la stessa legge stabilisce che l'obbligo di istruzione ha durata novennale;

la circolare ministeriale n. 22 del 1° febbraio 1999, ha previsto la riapertura dei termini per l'iscrizione degli alunni ed ha assicurato che, nell'assolvimento dell'obbligo, saranno realizzate iniziative sperimentali nei centri di formazione professionale accreditati, anche con riguardo agli alunni in età d'obbligo scolastico che hanno già effettuato le iscrizioni in centri di formazione professionale —:

se non ritenga di dover disporre la norma che per l'anno formativo 1999/2000 l'assolvimento della scuola dell'obbligo sia ritenuto valido anche nei centri di formazione professionale riconosciuti dalla vigente normativa regionale. (4-22690)

RISPOSTA. — Com'è noto all'interrogante la legge 20 gennaio 1999 n. 9, recante disposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione prevede che nei confronti di tutti

i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione fino ai 15 anni è compito delle istituzioni scolastiche prevedere « sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento, al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione ed alla formazione, di consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità ed al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore ».

È la stessa legge a prevedere, inoltre, nei confronti degli allievi che non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore, la possibilità di adattare particolari strategie di tipo orientativo, volte ad assistere tali scelte sul piano della formazione e della certificazione delle conoscenze e delle competenze; ciò anche attraverso opportune forme di collaborazione con il mondo del lavoro o con il sistema della formazione professionale.

In attuazione delle disposizioni in parola è stato emesso in data 9 agosto 1999 il relativo regolamento sul quale, com'è noto, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, il parere delle Conferenze permanenti per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome ed i pareri previsti dall'articolo 1, comma 7 della legge in parola delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999.

L'articolo 6 del citato regolamento contiene disposizioni che consentono alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica ed organizzativa di attivare interventi formativi, da svolgersi in connessione con i centri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati, o convenzionati con le regioni o con gli enti locali competenti per la formazione professionale), in favore di quegli allievi iscritti al primo anno di istruzione secondaria superiore che chiedono un primo incontro con la cultura del lavoro.

Tali interventi, infatti sono finalizzati ad offrire agli studenti strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative.

Rimane comunque ferma la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte.

Sarà cura dell'Amministrazione scolastica periferica, con gli assessori regionali competenti, promuovere appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati e avviare un piano di coordinamento territoriale di interventi tenendo conto anche delle esperienze già realizzate.

Le sedi, i tempi e le modalità degli interventi saranno definiti nelle apposite convenzioni tra le scuole ed i centri di formazione professionale.

Lo stesso regolamento ha previsto all'articolo 7 che, in sede di prima applicazione, per coloro che sono iscritti presso i centri di formazione professionale siano attivate iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo scolastico mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.

Le iniziative devono comunque assicurare le competenze necessarie a consentire la possibilità di scegliere dopo il primo anno tra il percorso di istruzione e quello della formazione al fine di assicurare anche a questi allievi, così come agli altri, passaggi ai corsi di indirizzo diverso da quello prescelto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riportano la insostenibile situazione creata per alcuni lavoratori da parte della Medcenter, società che opera nel porto di Gioia Tauro;

il segretario provinciale di Reggio Calabria della Confederazione autonoma ita-

liana del lavoro (Confail) ha, infatti, dichiarato che « l'azienda ha creato in relazione agli orari di lavoro una situazione alquanto anomala e con carichi di lavoro eccessivi per le maestranze che vi operano »;

lo stesso segretario provinciale della Confail denuncia: « I lavoratori, finito l'orario di lavoro, vengono invitati a rimanere il più delle volte a sostituire il personale assente per malattia o per altre cause e a continuare l'attività completando il turno degli assenti con pericolo per l'incolumità fisica per chi dovrebbe svolgere un orario normale di lavoro comprensivo dei risposi previsto per il lavoro a turno »;

a fronte di tali comportamenti assunti dalla Medcenter sembra esserci la consenziente politica della concertazione tra sindacati confederali e Confindustria —:

se non ritenga indispensabile ed urgente intervenire affinché vengano tutelati i lavoratori e venga effettuato un adeguato controllo sul ricorso alle leggi e alle norme per ottenere contributi pubblici, in questo caso, ad avviso degli interroganti con fini esclusivamente speculativi. (4-23448)

RISPOSTA. — In relazione alla tematica affrontata nell'atto parlamentare cui si risponde si comunicano gli esiti della verifica ispettiva effettuata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria, presso la società Medcenter Container Terminal S.p.a. — Terminal Container-Area Porto di Gioia Tauro.

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, la M.C.T., suddivide l'orario giornaliero di lavoro in quattro turni e, secondo quanto concordato con le parti sociali, effettua una programmazione mensile nel cui ambito viene inserita, per ciascun dipendente una settimana di flessibilità. Durante la settimana di flessibilità, la comunicazione dell'orario di lavoro viene effettuata il giorno precedente la prestazione lavorativa seguendo le modalità previste nei relativi accordi sottoscritti. La società M.C.T., in tal

caso, provvede alla corresponsione della indennità di flessibilità.

Da una verifica effettuata a campione è emerso che la programmazione mensile dei mesi di aprile e maggio '99 è stata rispettata. I rappresentanti sindacali, presenti nel giorno dell'accesso ispettivo, hanno confermato che l'orario di lavoro svolto rispetta la programmazione e che i raddoppi richiesti non superano mai quelli previsti negli accordi sottoscritti. Al riguardo, è stato rilevato che negli ultimi mesi la società ha chiesto il doppio turno di lavoro una sola volta alla settimana e non due come previsto nei citati accordi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la formazione professionale è un'arma strategica a disposizione dell'Unione europea per lottare efficacemente la piaga della disoccupazione;

uno degli strumenti messi a disposizione è il programma Leonardo, balzato tristemente agli onori della cronaca per le gravi accuse di frodi mosse al Commissario competente onorevole Cresson e ritenuta la principale concausa delle dimissioni forzate dell'Esecutivo europeo;

considerando che la Costituzione italiana all'articolo 117 stabilisce che la formazione professionale è competenza delle Regioni, quindi la gestione del programma, attuata fino ad oggi in Italia dal ministero della pubblica istruzione appare, quantomeno impropria —:

se il ministero della pubblica istruzione abbia gestito in proprio il programma Leonardo;

se i fondi siano arrivati al ministero della pubblica istruzione direttamente dalla Commissione europea o attraverso una triangolazione con il ministero del lavoro;

se il ministero della pubblica istruzione abbia utilizzato questi fondi per la sperimentazione assistita;

quali legami siano intercorsi tra il ministero della pubblica istruzione ed il commissario europeo Cresson. (4-24235)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in esame, si ritiene di dover precisare che questo Ministero non ha ricevuto e non poteva ricevere i finanziamenti previsti dal programma di azione comunitaria « Leonardo da Vinci » al quale fa riferimento l'interrogante né tanto meno ha utilizzato questi fondi per la sperimentazione assistita.

Si chiarisce al riguardo che il programma in parola è stato istituito con decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 dicembre 1994 relativamente al periodo 1° gennaio 1995–31 dicembre 1999 e le sue finalità sono quelle di rafforzare ed integrare le azioni degli stati membri secondo il principio della sussidiarietà, nel settore della formazione sia iniziale che continua; il programma prevede che vengano banditi e cofinanziati annualmente una serie di progetti pilota di ricerca e di scambio presentati da scuole, università, enti di formazione professionale, imprese che coinvolgono partner stranieri (almeno due di diversi paesi per i progetti pilota).

La gestione del programma è affidata a questo Ministero unitamente al Ministero del lavoro, come d'altra parte avviene anche all'estero, in quanto entrambi i Dicasteri sono titolari di specifiche competenze in materia di formazione professionale iniziale e quindi legittimati a svolgere tale compito; la medesima non comporta alcuna assunzione di responsabilità di tipo finanziario; i soggetti che partecipano al programma, rispondendo ai bandi annuali emanati dalla commissione lo fanno in prima persona e le loro proposte — da redigere su apposito formulario — sono valutate e selezionate in doppia lettura da gruppi di esperti indipendenti che operano in Italia e a Bruxelles.

La Commissione, infine, provvede direttamente al cofinanziamento sulla base di un apposito contratto sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto partecipante.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI e GIOVANNI PACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i convitti nazionali e gli educandati femminili hanno sempre avuto nel paese una funzione estremamente qualificata per la cultura e la formazione dei giovani;

negli ultimi tempi si stanno attuando iniziative legislative che tendono a sminuire la funzione e, pertanto la stessa sopravvivenza, degli istituti educativi;

con nota prot. 39212/BL dell'8 giugno 1999, il ministero ha comunicato ai provveditori agli studi lo schema di decreto ministeriale recante la definizione degli organici e la consistenza delle dotazioni provinciali del comparto scuola per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001;

la citata proposta ministeriale determinerebbe una pesante riduzione del personale Ata delle istituzioni educative, pregiudicandone il normale funzionamento;

la riduzione degli organici prevista per gli istituti educativi raggiungerebbe il 20 per cento di gran lunga superiore al 3 per cento previsto dall'articolo 40, commi 1 e 4, della legge n. 449 del 1997 —:

quali urgenti iniziative intenda attuare per rivedere la bozza di definizione degli organici al fine di ripristinare l'equità di trattamento nei confronti delle istituzioni educative del nostro paese. (4-24730)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.*

Lo schema di Decreto Ministeriale cui fa riferimento l'interrogante, concernente la definizione degli organici e la consistenza delle dotazioni provinciali del comparto

scuola per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 è stato, a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, modificato relativamente ai criteri di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo nonché di quello ausiliario nei Convitti ed Educandati, in modo da contenere la necessaria riduzione di personale, in applicazione dell'articolo 40 comma 4 della L. 449/97, in ambiti più ristretti che non creino difficoltà per il funzionamento delle istituzioni educative in questione.

Con i nuovi parametri si è ritenuto opportuno differenziare i carichi di lavoro connessi ai servizi di convittualità da quelli di semiconvittualità.

Pertanto in presenza di soli convittori sono stati lasciati pressoché invariati i criteri di calcolo fissati nelle apposite tabelle, mentre decurtazioni di personale sono state programmate per i servizi di semiconvittualità che comportano un impegno di lavoro limitato alle ore pomeridiane.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

avviata la discussione per un riordino del dipartimento amministrazione penitenziaria, il vice direttore generale, Paolo Mancuso durante l'incontro presieduto dallo stesso Ministro Guardasigilli con le organizzazioni sindacali, ha presentato un progetto di riforma che non è condiviso dalla maggioranza del personale interessato e nemmeno dalla stesse Oo.ss;

in detto progetto di riordino del Dap non viene fatto alcun accenno al futuro del corpo di polizia penitenziaria e non viene evidenziata la necessità di istituire i ruoli direttivo e dirigenziale del corpo;

in merito al suddetto progetto di riordino del Dap viene prestata molta attenzione all'area psico-socio-pedagogica, e quindi al trattamento dei detenuti, tralasciando completamente il ruolo della polizia penitenziaria che anche per disposizioni di legge (legge n. 395 del 1990) do-

vrebbe, invece, avere un ruolo quanto mai importante nel settore trattamentale dei detenuti e internati;

peraltro, per una riforma di tale portata si vuole usare il metodo del « regolamento governativo », mentre invece sarebbe più opportuno, proprio in considerazione dell'importanza di detta riforma del settore, utilizzare il sistema legislativo più proprio che è demandato al Parlamento;

a seguito della suddetta iniziativa della direzione del Dap è nata un'intesa tra la maggioranza delle organizzazioni sindacali autonome - Sappe, Sinappe, Sialpe-Ugl, Sagunsa-Confsal, Amapi, Sidipe-Dirstat-Confedir - che rappresentano più del 60 per cento del personale dell'amministrazione penitenziaria;

le suddette organizzazioni sindacali hanno presentato al Ministro Guardasigilli un documento nel quale viene evidenziata la necessità e opportunità di garantire soprattutto e prioritariamente la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e, in secondo luogo, la necessità improcrastinabile di un riordino effettivo dell'ordinamento del personale dell'amministrazione penitenziaria, da perseguire attraverso l'istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale;

sempre nello stesso documento delle organizzazioni sindacali, è stata manifestata l'esigenza di mantenere un'unica area contrattuale per il personale, individuabile nel comparto sicurezza -:

se, visto le posizioni della maggioranza delle organizzazioni sindacali, ritenga ancora perseguibile o adottabile il metodo del « regolamento governativo » per quanto in oggetto anziché il più opportuno ricorso al disegno di legge da esaminare in Parlamento;

se non ritenga ormai improcrastinabile l'istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, peraltro già documentati con la presenta-

zione di una proposta di legge alla Camera dei Deputati a firma Neri, Simeone ed altri;

quale sia il parere del Ministro Guardasigilli in merito alla suddetta proposta di legge presentata in Parlamento;

se non ritenga di incontrare e prestare maggiore attenzione alle organizzazioni sindacali autonome facenti parte del suddetto cartello che rappresentano la maggioranza assoluta del personale dell'amministrazione penitenziaria. (4-20200)

RISPOSTA. — Il progetto di riforma dell'Amministrazione Penitenziaria elaborato dalla Direzione Generale del Dipartimento con il concorso dei dirigenti degli Uffici centrali è stato oggetto di confronto innanzitutto con il personale delle sedi periferiche in apposite conferenze di servizio tenute presso l'aula magna della Scuola di Casal del Marmo, distinte per aree geografiche e precisamente: gli istituti e servizi del Nord il giorno 21 maggio 1998, quelli del Sud il giorno 4 giugno 1998 e quelli del Centro il giorno 8 maggio 1998.

Il documento, raccolte le osservazioni più significative, è stato successivamente oggetto di confronto con le OO.SS. in appositi e ripetuti incontri.

Pertanto, la bozza di proposta di riordino del Dipartimento, comprensiva anche della previsione del ruolo direttivo della Polizia Penitenziaria è stata ampiamente concordata con tutte le diverse sigle sindacali e le sue linee generali saranno inserite nel regolamento di riforma del Ministero della Giustizia ai sensi della legge Bassanini.

Altra cosa è invece il riordino del personale che nasce dalla necessità di provvedere all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione Penitenziaria e all'adeguamento dei vari profili professionali alla complessità e specificità dei compiti istituzionali che attengono a quel personale.

Con legge 28 luglio 1999, n. 266, è stata approvata la delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il per-

sonale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della Magistratura.

L'articolo 12 di detta legge prevede, quali criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, tra gli altri, l'ampliamento delle dotazioni organiche, l'adeguamento dei profili professionali del personale, l'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del corpo di polizia penitenziaria, l'armonizzazione delle norme contenute nella L. 15 dicembre 1990, n. 315 con i principi direttivi della legge delega.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, autorizzava la spesa di lire 200.000.000.000 per garantire la gratuità dei libri di testo entro l'obbligo scolastico ed il comodato gratuito per i frequentanti gli Istituti secondari superiori;

il decreto applicativo di tale norma è stato da pochissimo registrato dalla Corte dei conti e comunque, non è più applicabile per l'anno scolastico appena cominciato, in quanto le famiglie hanno già acquistato i libri essendo iniziata l'attività didattica;

le famiglie degli studenti, anche a causa dei ripetuti annunci dei mass-media, hanno assunto legittime aspettative —:

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di risolvere il problema, predisponendo opportuni accorgimenti tecnici, nel senso di garantire a tutti gli studenti aventi diritto, previo esclusivo accertamento della condizione economica, un assegno a titolo di rimborso, anche in considerazione del fatto che all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto si fa riferimento alla fornitura dei libri in co-

modato come possibilità non esclusiva così espressa dalle parole: «...anche in comodato». (4-25512)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in esame si premette innanzitutto che già nel D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, con cui si è data attuazione alle disposizioni contenute nella legge 448 del 23 dicembre 1998 circa la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 1999/2000 sono state previste particolari procedure per rendere quanto più possibile rapida ed efficace nei confronti delle famiglie l'attivazione dei benefici di cui trattasi come l'assegnazione diretta ai Comuni, su richiesta delle Regioni, delle quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.*

Ciò premesso si fa presente che questa Amministrazione ha attivato ogni strumento idoneo allo scopo di rendere il più possibile spedito ed efficace l'intervento in questione.

Infatti, nelle more di registrazione del citato decreto n. 320 poi pubblicato in data 16 settembre 1999 con nota del 5 agosto 1999 il Ministero ha provveduto a diramarlo, per il tramite dei Provveditori agli Studi, invitando i medesimi ad effettuare una larga azione di informazione tra le famiglie.

Ciò ha consentito alle istituzioni scolastiche di acquisire con ogni sollecitudine, dagli aventi diritto individuati nel decreto, le domande di accesso al beneficio, e ai fini della tempestiva trasmissione di dette istanze ai comuni per l'attuazione degli adempimenti di propria competenza.

È stata inoltre rappresentata ai comuni la necessità di definire con la massima celerità le procedure atte ad una rapida erogazione delle provvidenze di cui trattasi.

Giova rammentare, infine, che rientra comunque nella autonoma competenza di ciascun ente locale la determinazione dei criteri per la concreta attribuzione del beneficio, nell'ambito della quota parte del fondo di lire 200 miliardi assegnatagli.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

POLI BORTONE e NAPOLI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'assessore alle politiche educative e dell'infanzia del comune di Roma, Michela Mazzali, ha inviato ai presidi degli istituti superiori di Roma una circolare con riferimento all'esito dell'inchiesta « I giovani e il servizio civile oggi a Roma » condotta dal professor Fabrizio Battistelli, docente di sociologia dell'organizzazione presso l'Università di Roma « La Sapienza »;

fra i risultati sinteticamente citati nella circolare viene testualmente indicato che « tendono a scegliere il servizio militare: i maschi di destra che provengono da famiglie di destra, con orientamento materialista, non impegnati nel sociale, che spendono il tempo libero in attività sportive. Generalmente hanno padri che hanno un basso prestigio sociale »;

« tendono », invece, « a scegliere il servizio civile: le femmine di centro e di sinistra che provengono da famiglie di centro e di sinistra con orientamento di valore post-materialista, impegnate nel sociale e che spendono il tempo libero in attività culturali. Generalmente hanno padri con un elevato livello di istruzione e professioni di alto prestigio sociale »;

sarebbe interessante conoscere in virtù di quali valutazioni il professor Battistelli individua le categorie dei « materialisti », identificandoli con la Destra e dei « post-materialisti », identificandoli col Centro-Sinistra;

la giunta marxista di Roma può certamente, nella sua autonomia, rivolgersi anche ad professor Battistelli per commissionare « indagini » dalla dubbia validità scientifica —:

chi e sulla base di quali valutazioni di opportunità abbia concesso all'assessorato di diffondere il questionario nelle scuole superiori di Roma;

se il Ministro della pubblica istruzione non intenda assumere iniziative di

tipo ispettivo nei riguardi dell'autorità che ha eventualmente concesso l'autorizzazione;

se non intendano intervenire per evitare l'auspicato incontro degli studenti con la stampa per la presentazione dei risultati di una indagine probabilmente priva di basi scientifiche, certamente inopportuna e niente affatto utile allo sviluppo delle capacità critiche degli studenti. (4-15039)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare citata, alla quale si risponde anche per il Ministero dell'Interno, si precisa che l'obiettivo dell'indagine — come evidenziato dalla Prefettura di Roma al Ministero dell'Interno — è stato quello di rilevare il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze sul tema del servizio di leva e del servizio civile ed è stato scelto dal Comune in un periodo in cui era in corso in Parlamento un dibattito sulle forme e i contenuti del servizio stesso.*

La ricerca ha quindi inteso dare la parola ai protagonisti, rimasti fino a quel momento inascoltati, e di cogliere la complessità delle varie realtà giovanili presenti nella città di Roma.

Da quanto sopra esposto si evince che l'Amministrazione Comunale ha svolto questa indagine per i motivi sopra esposti, senza entrare nel merito dei contenuti di natura scientifica dell'indagine stessa.

Si precisa altresì che, da elementi di risposta inviati dal Provveditore agli Studi di Roma, non risulta alcuna richiesta di autorizzazione alla diffusione del questionario, avente per tema « I giovani e il servizio civile oggi a Roma ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PRESTIGIACOMO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 3 giugno 1997 è stato bandito un concorso per la copertura di 500 posti di assistente giudiziario, VI qualifica funzionale, elevati successivamente a 1500, sud-

divisi per undici distretti di Corte di appello in tutta Italia;

le prove scritte dell'esame si sono svolte contemporaneamente negli undici distretti di Corte di appello nel mese di luglio 1998. I candidati ammessi a sostenere le prove orali sono stati resi noti in tempi diversi, secondo i diversi distretti, creando così una prima disparità di trattamento;

le prove orali, di conseguenza, si sono svolte in periodi differenti per i diversi distretti, ad iniziare da quello di Catania e Messina, che ha iniziato le prove nel mese di ottobre 1998 e le ha concluse nel mese di novembre 1998; ultimo distretto a concludere le prove orali è stato quello di Palermo e Caltanissetta, che ha terminato nel mese di febbraio 1999;

la sottoscrizione del contratto di lavoro per gli assistenti giudiziari e la loro relativa assunzione doveva avvenire nel mese di maggio 1999, come anticipato dal ministero della giustizia, ma in quest'ultimo periodo sono stati assunti soltanto i vincitori del concorso nei distretti di Catania e Messina — Torino e Aosta, creando una grave disparità di trattamento nei confronti degli altri vincitori del medesimo concorso;

il ministero di grazia e giustizia di fronte alle giustificate proteste dei vincitori del concorso ha invocato la mancanza di fondi, giustificando la totale immobilità con la carente copertura finanziaria predisposta dal Governo per un concorso bandito nel giugno 1997;

in questo momento si attende l'assunzione dei vincitori del concorso per i distretti di Milano-Brescia, Palermo-Caltanissetta, Genova, Trento, Bologna, Firenze, Cagliari, Potenza, Catanzaro e Reggio Calabria, per un totale di circa 1200 mancate assunzioni in tutta Italia, con conseguenti problemi relativi alle ormai ripetute lacune esistenti negli organici del personale dell'amministrazione giudiziaria, soprattutto nei palazzi giudiziari come quelli di Palermo e Milano tra i più impegnati nei processi;

la situazione probabilmente si aggraverà con l'approvazione della nuova finanziaria che prevede il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego per i primi sei mesi dell'anno 2000 (tra l'altro non è sicuro che vengano assunti tutti i 1200) mentre coloro che hanno fatto domanda nei distretti di Catania e Messina, Torino ed Aosta lavorano già dalla primavera del 1999, percependo quindi da oltre un anno lo stipendio e maturando una maggiore anzianità di servizio, nonostante tutti abbiano fatto il medesimo concorso e le medesime prove d'esame —:

quali siano i criteri e le reali motivazioni che hanno determinato le disparità, riportate nella premessa, nelle assunzioni degli assistenti giudiziari;

quali i motivi per cui non si è preferito colmare le lacune di organico prima nel distretto di Palermo oberato da gravi carichi giudiziari;

quali iniziative intenda adottare il Governo per garantire ai vincitori di concorso il loro legittimo diritto di essere assunti regolarmente senza dovere ancora attendere. (4-26179)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche oggetto dell'atto di sindacato ispettivo il Governo ha riferito rispondendo alla Camera dei Deputati alle interpellanze urgenti n. 2-01995 e n. 2-01997 e alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica all'interrogazione n. 3-03121.

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stata autorizzata all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità saranno tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria.

In aggiunta a quanto riferito nelle citate occasioni, si fa presente che è stato deciso di assegnare le 450 unità internamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cro-

nologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999).

Residuano i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e di Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso di programmatori (concorso naz. — graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire che la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica (uffici unificati), a decorrere dal 2 gennaio prossimo, data fissata per la piena operatività della riforma del giudice unico nel settore penale.

Appare perciò indispensabile una ulteriore e prossima autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata dallo scrivente una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota del 25 ottobre scorso.

In tale nota è stata sottolineata in particolare l'esigenza che l'autorizzazione sia concessa con la massima sollecitudine possibile, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della riforma del giudice unico di primo grado.

In ogni caso la legge finanziaria per l'anno 2000, nel testo licenziato dal Senato, prevede (articolo 16) che nell'ambito della

programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ROSCIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

da circa due settimane i genitori degli alunni delle classi IV e V della scuola elementare di Vestone (Brescia), in segno di protesta, impediscono ai propri figli di frequentare le lezioni scolastiche;

tale decisione è motivata dal perdurare di una situazione che vede la presenza, nelle rispettive classi, di due fratelli con gravissimi problemi di convivenza con i restanti alunni;

in particolare, l'episodio che ha determinato la suddetta reazione da parte dei genitori è stato il pestaggio subito dall'insegnante supplente da parte dei succitati fratelli;

nonostante la gravità dei fatti accaduti, le autorità scolastiche non hanno adottato alcun provvedimento per il ripristino di un ambiente scolastico sereno e consono allo svolgimento delle normali attività didattiche;

il provveditore agli studi di Brescia, nonostante le ripetute segnalazioni dei genitori in merito alla vicenda, si è interessato al caso in oggetto solo in seguito alla risonanza data allo stesso dai giornali locali —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare nei confronti del provveditore agli studi di Brescia, viste le gravi omissioni di cui si è reso responsabile nella gestione della vicenda in oggetto, unitamente alle altre autorità competenti;

quali iniziative ritenga opportuno intraprendere al fine di consentire agli

alunni una fruizione del servizio scolastico tale da assicurare il perseguimento degli scopi educativi e formativi che lo caratterizzano. (4-24215)

RISPOSTA. — *In merito al caso rappresentato nell'atto parlamentare in esame, a seguito delle informazioni pervenute dal Provveditore agli Studi di Brescia, si precisa preliminarmente che nelle classi IV e V della scuola elementare di Vestone (BS) sono stati inseriti due minori, fratelli tra loro, già affidati in comunità e successivamente in famiglie affidatarie e da poco inseriti nella famiglia di origine, attualmente seguiti dai servizi sociali della competente A.S.L.*

In data 8 aprile 1999, a seguito di un incontro tra scuola, A.S.L. e Comune, volto a verificare il grado di integrazione dei citati fratelli, è stato elaborato dal pedagogo incaricato dall'Amministrazione Comunale un « progetto di consulenza psicopedagogica » (approvato e finanziato dal Comune medesimo), risoltosi con una relazione rivolta ai docenti circa la gestione del caso in esame, progetto che tuttavia ha subito un ritardo di attivazione per le assenze sopravvenute da parte delle docenti titolari, deputate alla gestione del progetto medesimo.

È proprio durante il servizio delle docenti supplenti nominate dalla direttrice didattica che si è verificato l'increscioso episodio cui fa riferimento l'interrogante.

L'Ufficio Scolastico Provinciale ha fatto presente che comunque il progetto di che trattasi è stato attivato non appena sono rientrate in servizio le docenti titolari ed esso è stato realizzato compiutamente e serenamente nel corso dell'anno scolastico appena trascorso, avvalendosi anche della collaborazione di alcune famiglie disponibili a gestire l'orario extrascolastico.

Il Capo di Istituto, inoltre, nel dare assicurazioni circa la regolare frequenza degli allievi interessati fino al termine delle lezioni, ha comunicato di aver predisposto il « progetto di accoglienza/sostegno 1999/2000 » ed ha definito già le date degli incontri previsti.

La conclusione positiva del caso in esame ha dimostrato, pertanto che tutti gli

organi istituzionali competenti hanno posto in essere, ciascuno per la propria parte, immediate, opportune ed efficaci iniziative.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ORESTE ROSSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è stato soppresso il corso di aeronautica presso l'Itis A. Volta di Alessandria;

la sezione soppressa era l'unica esistente in Piemonte oltre quella di Torino;

la soppressione è stata decisa nei primi giorni dell'agosto 1999 dopo l'accettazione delle iscrizioni;

il corso di aeronautica, grazie alla sua specificità, offre un diploma che consente una immediata occupazione;

l'istituto A. Volta è munito di strumentazione all'avanguardia ed è collegato direttamente all'aeroporto di Alessandria —:

quali siano le motivazioni per cui si sia proceduto ad eliminare un corso utile per i giovani;

se si intenda rivedere la succitata decisione e far continuare regolarmente il corso di aeronautica. (4-25302)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata si precisa che l'anno scolastico corrente il corso di costruzioni aeronautiche presso l'ITIS « Volta » di Alessandria funziona regolarmente.*

Quanto sopra è stato possibile grazie alla collaborazione tra il competente Provveditorato e il Capo dell'istituto in questione, che hanno adottato la soluzione di istituire comunque la classe terza articolandola con una classe terza dell'indirizzo Meccanica.

Al fine di contenere al massimo l'aggravio di spesa si è ritenuto di articolare, considerata l'eseguità del numero degli

alunni, anche la classe quinta di costruzioni aeronautiche con la classe quinta di meccanica.

Tutto ciò premesso con la finalità di non deludere le aspettative dei ragazzi e di non vanificare gli investimenti finanziari che negli anni passati hanno consentito l'acquisto di strumentazioni tecniche d'avanguardia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ROTUNDO. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la regione Puglia, con legge n. 16 del 1987, ha istituito il servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* che promuove, sostiene ed attua un sistema di servizi finalizzato a garantire il diritto allo studio dei portatori di *handicap* fisici, psichici e sensoriali per il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi compresa la scuola per l'infanzia e l'università;

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 16 del 1987, nelle province di Bari e Foggia il personale utilizzato negli anni scolastici dal 1980-1981 al 1985-1986 è stato inquadrato nei relativi ruoli, mentre nelle restanti province pugliesi il personale che non aveva maturato l'anzianità richiesta è rimasto in regime di convenzione, determinando così un'applicazione disomogenea della legge sul territorio regionale ed una penalizzazione delle province di Lecce, Brindisi e Taranto;

il personale delle suddette province opera da moltissimi anni in regime di convenzione e ciò determina una situazione di precarietà sia per gli operatori che per il servizio, la cui mancata continuità procura notevoli disagi ai ragazzi portatori di *handicap*;

persino nell'ambito dello stesso personale convenzionato esistono disparità di trattamento, sia per il numero di ore che

per il compenso fra Asl diverse, come nel caso degli educatori;

diffusa e giustificata è la richiesta delle famiglie interessate a dare soluzione positiva al problema con l'urgenza richiesta dalla situazione che si protrae in condizioni di precarietà ed incertezza;

il patrimonio di competenza e di professionalità accumulato dagli operatori e dagli educatori va valorizzato ed il personale inquadrato nei ruoli regionali —

quali iniziative intenda adottare il Governo affinché il servizio di integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* sia reso efficiente e funzionante, con carattere continuativo, anche nel territorio della regione Puglia. (4-22671)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.*

Le problematiche riguardanti gli allievi portatori di handicap sono già da tempo oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero che si è adoperato con il massimo impegno al fine di assicurare ai medesimi l'integrazione scolastica mediante idonee forme di sostegno.

Si ricorda che la problematica in parola è stata di recente oggetto di confronti presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati sulla base di un documento predisposto dal Ministero recante le linee di orientamento generale per una nuova politica di integrazione finalizzata al pieno inserimento sociale della fascia di utenza scolastica in condizione di handicap.

Le varie problematiche riguardanti gli allievi disabili sono state anche affrontate in una apposita conferenza nazionale svoltasi nel marzo ultimo scorso.

In quelle sedi è stata tra l'altro evidenziata la necessità di una ampia concertazione tra i diversi soggetti interessati (Ministeri, Regioni, Enti locali, Aziende Sanitarie) affinché il processo di integrazione risulti più efficace.

Occorre precisare infatti che compito dell'amministrazione scolastica è quello di assicurare docenti all'uopo specializzati che supportino i docenti di classe per gli specifici bisogni degli allievi in parola mentre compete agli enti locali provvedere agli interventi socio-assistenziali necessari a supportare l'azione delle scuole nel processo di integrazione utilizzando personale specializzato.

Nel caso al quale si fa riferimento il personale di cui trattasi svolge compiti che non competono allo Stato; pertanto compete alla Regione Puglia provvedere alla ridefinizione della posizione giuridica ed economica del personale medesimo.

Il competente assessorato, al quale sono stati richiesti elementi al riguardo da parte del Provveditore agli Studi di Bari, ha precisato che « in applicazione degli articoli 7 e 9 della L.R. 16/87, la Regione Puglia provvede alla sistemazione del personale precario addetto al Servizio Integrazione Scolastica handicappati mediante concorso riservato su base regionale.

Il requisito richiesto, oltre al possesso delle qualifiche professionali, era il servizio ininterrotto dall'anno scolastico 1980/81 all'anno scolastico 1985/86.

Tali requisiti furono riscontrati principalmente nelle province di Bari, Foggia e, in minima parte, a Lecce, per via di situazioni pregresse presenti solo in dette province.

Nelle altre province il personale utilizzato per il servizio sopra menzionato non possedeva, al momento del bando del concorso riservato, tutti i requisiti richiesti dall'articolo 7 della L.R. 16/87.

Attualmente è in fase di predisposizione una proposta di legge regionale in attuazione del decreto legislativo n. 112/98, nella quale si prevede la ridefinizione della posizione giuridica ed economica anche degli operatori da tempo in servizio precario nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ROTUNDO — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

secondo la normativa vigente, l'accesso ai ruoli del personale docente della

scuola materna, elementare e secondaria ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami (concorso ordinario) e per soli titoli « doppio canale »; a ciascun tipo di concorsi è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali;

in numerose province dette graduatorie del « doppio canale » sono esaurite da uno o due anni;

è evidente la necessità di aggiornare le graduatorie relative al concorso per titoli, in base al disposto contenuto nell'articolo 401 comma 4 del Testo unico che prevede l'aggiornamento di dette graduatorie ogni tre anni (decreto legislativo n. 297 del 1994);

l'ultimo aggiornamento delle graduatorie del « doppio canale » è avvenuto con decreto ministeriale del 29 marzo 1996, per cui ora scadrebbe il triennio -:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare, garantendo, da una parte, allo Stato di reclutare nell'immediato personale altamente qualificato (docenti che hanno già superato il concorso ordinario e che insegnano da 4-5 anni) senza spendere una lira, e dall'altro consentendo a tanti insegnanti di uscire, finalmente, dal limbo della precarietà. (4-22829)

RISPOSTA. — *Com'è noto, a seguito dell'emanazione della legge 5 maggio 1999 n. 124 le disposizioni contenute nell'articolo 401 del decreto legislativo 297/94 in materia di accesso ai ruoli del personale docente sono state profondamente innovate.*

In particolare l'articolo 1 comma 6 della legge 124/99 ha disposto la trasformazione delle graduatorie del concorso per soli titoli in graduatorie permanenti - periodicamente aggiornabili e integrabili secondo modalità da definire con regolamento ministeriale - cui è assegnato annualmente il 50 per cento delle disponibilità destinate alle procedure concorsuali.

La predetta legge stabilisce altresì all'articolo 2 che nella prima integrazione delle citate graduatorie permanenti siano inseriti anche coloro che abbiano superato le prove

della sessione di esami riservata al personale in possesso di determinati requisiti di servizio (cosiddetti precari).

Tale operazione di prima integrazione è pertanto subordinata all'espletamento della sessione riservata di esami il cui bando è stato già emanato.

Si precisa inoltre che il regolamento che stabilirà le modalità di integrazione e aggiornamento delle predette graduatorie è in corso di definizione.

Pertanto, il personale interessato che non sia ancora incluso nelle precedenti graduatorie dei concorsi per soli titoli, avrà quanto prima la possibilità di inserirsi nel nuovo sistema di accesso ai ruoli del personale docente.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ROTUNDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il Provveditorato agli studi di Lecce con nota 1663/C4 - 1664/B6 del 19 febbraio 1998 ha richiesto a codesto Ministero una valutazione in merito alla richiesta dei docenti Antonio Polimeno e Valentina Scatagni, tesa ad ottenere il riconoscimento dei corsi di « Educatore professionale » nel settore Integrazione Scolastica per gli alunni portatori di Handicap, istituiti e finanziati dalla Regione Puglia e svolti nel corso degli anni scolastici 1993-1994 e 1994-1995 rispettivamente presso la scuola Infermieri Professionali della Ausl di Galatina (Lecce) e presso l'Università degli studi di Lecce con l'impegno didattico ed organizzativo del Dipartimento Scienze Pedagogiche e Didattiche e sulla base di un percorso disciplinare non dissimile da quello previsto per i corsi biennali istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

il Ministro della Pubblica istruzione, rispondendo ad una interrogazione da me presentata, ha dichiarato di aver sottopo-

sto la problematica in questione, per un parere tecnico-scientifico, all'Osservatorio Nazionale per l'integrazione scolastica per gli alunni in situazioni di *handicap*, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 460 del 24 novembre 1998 recante una nuova disciplina dei corsi biennali di specializzazioni;

da notizie ufficiose, si è appreso che l'osservatorio sopra richiamato, nella seduta del 18 maggio 1999, avrebbe riconfermato gli stessi titoli per i posti di sostegno già previsti dalla ordinanza ministeriale precedente -:

quali iniziative intenda adottare affinché il titolo di specializzazione posseduto dai docenti Polimeno e Scategni venga validato, anche in funzione della imminente O.M. relativa ai titoli di specializzazione per il sostegno, attesa la corrispondenza, sotto il profilo didattico e professionale, ai titoli rilasciati dai corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. (4-24903)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in esame, si fa presente che il titolo conseguito dai docenti Polimeno e Scategni a seguito della frequenza del corso regionale di formazione professionale per « educatore professionale », ai sensi della vigente normativa, non può essere fatto valere, nelle scuole statali, quale titolo di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap.*

In tal senso, peraltro, si è espresso anche l'Osservatorio permanente per l'handicap il quale, incaricato, quale organo tecnico di questo Ministero in materia di integrazione scolastica, di vagliare i titoli validi per le graduatorie incarichi e supplenze del personale da utilizzare su posti di sostegno, nella seduta del 18 maggio 1999 non ha ritenuto di includere tra i titoli validi per l'insegnamento su posti di sostegno, il titolo di « educatore professionale » posseduto dai docenti Polimeno e Scategni.

Si fa, inoltre, presente che, allo stato della vigente normativa in materia, non appare possibile prevedere l'equipollenza del titolo in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SCALTRITTI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le sentenze n. 924 del 21 dicembre 1989 e n. 87 del 1° febbraio 1994 del Consiglio di Stato stabiliscono che « ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti degli enti locali, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, l'articolo 41 va interpretato nel senso che, ai fini del riequilibrio di anzianità, il valore mensile delle classi e degli scatti va determinato dividendo il valore della classe o dello scatto in dodicesimi e non in ventiquattresimi »;

nel comune di San Benedetto del Tronto, in sede di applicazione del contratto in questione si è proceduto, tenendo conto delle esemplificazioni fornite dall'Ance, dividendo il valore della classe e dello scatto in ventiquattresimi, il che ha portato alla corresponsione del riequilibrio di anzianità in misura ridotta rispetto a quella spettante eseguendo il calcolo con il criterio sancito dalle citate sentenze;

si tratta nella fattispecie di decisioni che stabiliscono la corretta lettura e definiscono l'esatta applicazione di una norma di rilevante importanza di un contratto nazionale di lavoro, alla cui giusta applicazione hanno diritto i dipendenti;

va poi tenuto conto che il fine che si propongono i contratti collettivi di lavoro è quello di regolamentare le retribuzioni nella generalità e su tutto il territorio nazionale;

il danno economico derivante dall'errore commesso si perpetua nel tempo, in

quanto ha incidenza sugli stipendi e sulle pensioni percepite posteriormente al 1° gennaio 1983 —:

come si intenda procedere affinché il comune di San Benedetto del Tronto provveda alla rideterminazione degli importi corrisposti per riequilibrio di anzianità nel rispetto del criterio stabilito dalle sentenze del Consiglio di Stato, sopra citate;

in quali comuni, per esito di sentenze o estensione di giudicati, si sia proceduto ad applicare, secondo i dettami delle sentenze, il riequilibrio dell'anzianità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983;

se, trattandosi di applicazione di contratti nazionali di lavoro, non sia atto dovuto quello di applicare correttamente e, quindi, correggere un errore, commesso nell'eseguire una norma di un contratto nazionale di lavoro;

se non ritenga sia contrario alle norme dell'ordinamento generale, non applicando una norma valida per tutti gli aventi diritto, determinare una disparità di trattamento economico fra i dipendenti di enti locali che hanno gli stessi diritti, nascenti da situazioni identiche sotto tutti gli aspetti. (4-07673)

RISPOSTA. — In risposta alle richieste formulate dall'interrogante si comunica che per quanto attiene alle modalità di effettuazione del calcolo per il riequilibrio delle anzianità previsto dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 è intervenuto il decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989, convertito nella legge n. 155/1989. L'articolo 17 di tale decreto prevede espressamente che « ai fini del calcolo per il riequilibrio delle anzianità, il valore mensile delle classi e/o degli scatti di stipendio, da quantificare ai sensi dell'articolo 41, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 ... deve intendersi determinato dividendo il valore della classe e/o dello scatto per il coefficiente 24 che rappresenta il numero dei mesi necessari per maturare il diritto alla loro attribuzione ».

In tal senso si è chiaramente espressa anche la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato — Sez. IV, sent. n. 468 del 19 giugno 1995, Sez. IV, sent. n. 1157 del 28 ottobre 1996.

Il Sottosegretario per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'Agenzia nazionale per l'ambiente è stata istituita con la legge n. 61 del 27 gennaio 1994;

secondo l'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 gennaio 1996 « la carica di direttore dell'agenzia e il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'agenzia sono incompatibili con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l'esercizio di qualsiasi professione o industria, nonché con qualsiasi attività anche occasionale che possa entrare in conflitto con gli interessi ed i compiti dell'Agenzia »;

risulta che il 16 ottobre 1996 il Ministro dell'ambiente ha nominato il dottor Giovanni Damiani, ex assessore all'ecologia della regione Abruzzo, direttore dell'Anpa;

il 25 luglio 1999 come è stato riportato dalle agenzie di stampa il dottor Giovanni Damiani è stato chiamato a far parte del comitato promotore del Movimento politico dei verdi;

la dottoressa Grazia Francescato, eletta nello stesso comitato promotore si è autosospesa dalla carica di presidente del Wwf —:

se non ritenga che anche la titolarità di cariche politiche debba essere ritenuta incompatibile con la carica di presidente dell'Anpa;

per quali motivi il Ministro dell'ambiente che ad avviso dell'interrogante avrebbe esercitato per legge la vigilanza

sull'Agenzia non abbia ritenuto opportuno intervenire per evitare tale situazione in-cresciosa ed in palese violazione di legge.

(4-25500)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde si chiede di conoscere se la carica di direttore Generale dell'ANPA, conferita dal Ministro dell'Ambiente al Dr. Giovanni Damiani, sia compatibile con altri incarichi politici allo stesso attribuiti.*

A tal proposito occorre specificare che la norma di riferimento, l'articolo 9 del DPCM del 5 gennaio 1996, non contiene alcun esplicito divieto in tal senso. Tale norma infatti, elenca i casi di incompatibilità con la carica di direttore Generale dell'Agenzia e tra questi non viene prevista l'incompatibilità con cariche politiche.

Nel silenzio della norma si ritiene che il Dr. Giovanni Damiani attualmente chiamato a far parte del comitato promotore del movimento politico dei Verdi, possa continuare a rivestire tale ultimo incarico senza contravvenire alle disposizioni normative vigenti.

Il Ministro pertanto, non ravvisando alcuna palese violazione di legge ha ritenuto opportuno non intervenire su scelte personali rimesse alla discrezionalità dell'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

ZACCHEO. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa il ministero dell'ambiente si appresterebbe ad emanare un decreto che non solo « reintrodurrebbe l'oasi di protezione faunistica ma amplierebbe il Parco nazionale del Circeo includendovi anche una fascia litoranea per un totale di circa 2.000 ettari tra Sabaudia e Latina »;

l'attuazione di tale ipotesi verrebbe ad incidere in maniera eccessiva sulle attività agricole e produttive della zona,

estendendo di fatto a buona parte del territorio comunale i vincoli naturalistici del Parco nazionale;

la decisione del ministero dell'ambiente disattenderebbe una determinazione del consiglio regionale del Lazio —:

stante anche il mancato decollo dell'Ente Parco che priva le popolazioni locali di un idoneo tavolo per il confronto con gli enti comunali (regione e ministero preposto) se il ministero interrogato abbia intenzione di emanare tale decreto, auspicando nel caso affermativo una concertazione con le amministrazioni locali per addivenire ad una soluzione rispettosa delle esigenze comuni ed evitare ulteriori elementi di attrito tra le istituzioni e la popolazione locale. (4-21523)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione indicata concernente l'oasi di protezione faunistica adiacente al Parco Nazionale del Circeo, si fa presente quanto segue.*

L'Oasi ricade all'interno dell'ampliamento della « Zona di Protezione Speciale IT6040015 », coincidente in parte con il Parco Nazionale del Circeo, e comprendente tra l'altro un'ampia parte a mare. La normativa vigente, in recepimento delle direttive comunitarie, assegna alle singole Regioni il compito provvedere ad adottare le misure necessarie per la conservazione dei territori delle Zone di Protezione Speciale (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97), designate come tali dalle stesse Regioni.

Al di là dei compiti della regione, il Ministero si è attivato al fine di inserire l'oasi all'interno del parco del Circeo, ampliando di conseguenza i confini di quest'ultimo; così operando, infatti, l'area in oggetto risulterà protetta dalle specifiche misure di conservazione del Parco, come prevede il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97.

Ovviamente in occasione dell'istruttoria di ampliamento si provvederà, in base alla

vigente normativa ad acquisire la necessaria intesa con la Regione Lazio, nonché il Parere della Conferenza Unificata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

ZACCHERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

le nuove norme ministeriali per l'attuazione dei principi di legge sull'assolvimento dell'obbligo scolastico (circolare ministeriale 1° febbraio 1999, n. 22) prevedono che « siano realizzate iniziative sperimentali nei centri di formazione professionale accreditati »;

però, ad oggi, sulla base delle stesse indicazioni ministeriali, non sarebbe più permesso ad un ragazzo (o ragazza) che abbia terminato la terza media di iscriversi ad un corso di formazione professionale poiché non avrebbe precedentemente adempiuto all'obbligo scolastico e quindi occorrerebbe che venga « posteggiato » (o « posteggiata ») per un anno in una scuola superiore e solo successivamente potrebbe iscriversi ad una scuola professionale — di norma sotto controllo regionale;

questo viene non solo a rendere più difficile l'attività didattica dei corsi professionali (avremo solo corsi annuali e non più biennali) ma costringerà studenti a frequentare per un anno una scuola superiore senza alcun profitto — anzi — sapendo già che a fine anno cambieranno istituto —:

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di permettere l'iscrizione immediata — al termine della scuola media inferiore — ai corsi di formazione professionali riconosciuti dalle regioni di appartenenza, computando questi anni di studio come frequenza alla scuola dell'obbligo.

(4-23721)

RISPOSTA. — Com'è noto all'interrogante la legge 20 gennaio 1999 n. 9, recante di-

sposizioni per l'elevamento dell'obbligo di istruzione prevede che nei confronti di tutti i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione fino ai 15 anni è compito delle istituzioni scolastiche prevedere « sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e delle scienze contemporanee volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento, al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione ed alla formazione, di consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità ed al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore ».

È la stessa legge a prevedere, inoltre, nei confronti degli allievi che non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore, la possibilità di adattare particolari strategie di tipo orientativo, volte ad assistere tali scelte sul piano della formazione e della certificazione delle conoscenze e delle competenze; ciò anche attraverso opportune forme di collaborazione con il mondo del lavoro o con il sistema della formazione professionale.

In attuazione delle disposizioni in parola è stato emesso in data 9 agosto 1999 il relativo regolamento sul quale, com'è noto, è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, il parere delle Conferenze permanenti per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome ed i pareri e previsti dall'articolo 1, comma 7 della legge in parola delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999.

L'articolo 6 del citato regolamento contiene disposizioni che consentono alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica ed organizzativa di attivare interventi formativi, da svolgersi in connessione con i centri di formazione professionale riconosciuti (cioè accreditati, o convenzionati con le regioni o con gli enti locali competenti per la formazione professionale), in favore di quegli allievi iscritti al primo

anno di istruzione secondaria superiore che chiedono un primo incontro con la cultura del lavoro.

Tali interventi, infatti sono finalizzati ad offrire agli studenti strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative.

Rimane comunque ferma la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte.

Sarà cura dell'Amministrazione scolastica periferica, con gli assessori regionali competenti, promuovere appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati e avviare un piano di coordinamento territoriale di interventi tenendo conto anche delle esperienze già realizzate.

Le sedi, i tempi e le modalità degli interventi saranno definiti nelle apposite convenzioni tra le scuole ed i centri di formazione professionale.

Lo stesso regolamento ha previsto all'articolo 7 che, in sede di prima applicazione, per coloro che sono iscritti presso i centri di formazione professionale siano attivate iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo scolastico mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale.

Le iniziative devono comunque assicurare le competenze necessarie a consentire la possibilità di scegliere dopo il primo anno tra il percorso di istruzione e quello della formazione al fine di assicurare anche a questi allievi, così come agli altri, passaggi ai corsi di indirizzo diverso da quello prescelto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ZACCHERA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

negli anni scorsi sono stati costituiti i nuovi provveditorati agli studi per le nuove province istituite nel 1991 tra le quali anche quella del Verbano Cusio Ossola e

conseguente istituzione del nuovo provveditorato a Verbania;

in carenza di personale si è proceduto a numerosi distacchi tra il personale operante nelle scuole della provincia;

alcune di queste persone hanno lo devolmente prestato il proprio lavoro in provveditorato anche per diversi anni, acquisendo una valida professionalità nel disbrigo delle pratiche proprie di un provveditorato agli studi;

che nelle scorse settimane alcuni distacchi sono stati riassegnati alle scuole di provenienza, nonostante che in provveditorato vi siano obiettive carenze di organico —:

per quali motivi si sia proceduto a quanto sopra e se la professionalità acquisita durante il periodo di lavoro in Provveditorato non debba essere titolo di merito per poter continuare — nell'interesse dell'amministrazione — a svolgere il compito a suo tempo assegnato all'inizio del lavoro della nuova struttura provinciale.

(4-24898)

RISPOSTA. — In ordine al problema rappresentato nell'atto parlamentare indicato, da informazioni assunte presso il Provveditore agli Studi del Verbano Cusio Ossola, risulta effettivamente, sin dalla istituzione del Provveditorato medesimo, una carenza di personale rispetto ai posti previsti dalla pianta organica, anche perché sono ancora in corso le procedure dei relativi concorsi.

Per tale motivo l'Ufficio territoriale in parola si è avvalso della collaborazione di personale ATA distaccato presso il predetto ufficio.

Per quanto riguarda la restituzione alla sede di provenienza del personale di cui sopra, si precisa che trattasi di una sola unità, restituita alla scuola media di provenienza a richiesta del capo dell'Istituto

medesimo per motivate esigenze di servizio; l'impiegato medesimo non era addetto all'istruzione delle pratiche, ma al ritiro della posta e ad altri servizi esterni in qualità di conducente dell'automezzo di servizio in dotazione dell'Ufficio medesimo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ZACCHERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella individuazione del numero delle classi assegnate per le scuole medie superiori si tiene conto del numero degli abitanti (e quindi dei potenziali studenti) di ogni singola provincia;

esistono però aree — come la provincia del Verbano Cusio Ossola — che storicamente vantano istituti tecnici di ampio richiamo anche al di fuori dei confini provinciali come nel caso del pluricentenario Istituto tecnico industriale L. Cobianchi di Verbania Intra e la « Scuola Alberghiera » (più propriamente l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri) « E. Maggia » di Stresa;

in considerazione di ciò e delle problematiche relative alla non possibilità di iscrizione fino ai 15 anni nei centri di formazione professionale di cui più oltre, il provveditorato ha già organizzato 303 classi superiori in luogo delle 291 previste dai parametri, ma esse risultano tuttora insufficienti;

nel caso dell'istituto Maggia di Stresa, vi sono quest'anno richieste che richiederebbero la costituzione di 11 prime classi superiori, forzatamente ridotte a 9 per motivi logistici e di disponibilità degli spazi;

risulta non essere però possibile neppure iniziare l'attività con nove classi

poiché il provveditorato agli studi di Verbania, su conforme direttive ministeriali, ha autorizzato solo sette prime classi, con ciò obbligando a respingere decine di domande di allievi;

i diplomati della scuola sono ricercatissimi in tutte le strutture turistiche nazionali tanto che non è raro il caso che i diplomandi vengano addirittura « prenotati » con anticipo dalle strutture ricettive, ben a conoscenza della loro particolare preparazione e competenza professionale;

appare assurda la decisione di contingentare le iscrizioni ad una scuola che non — come molte altre, purtroppo, — è « fabbrica di disoccupati » ma favorisce la piena occupazione;

negli ultimi anni la provincia del Verbano Cusio Ossola, il comune di Stresa e la direzione dell'istituto hanno fattivamente collaborato per realizzare un piano edilizio tale da poter nel prossimo futuro dotare l'istituto di spazi adeguati;

sembra che — una volta di più — si evidenziano i limiti della riforma scolastica *in itinere* progettata da questo ministero per la scuola superiore, quando si pensa che — non potendosi iscrivere i ragazzi fino a 15 anni ad un centro di formazione professionale ad evasione del periodo di scuola dell'obbligo — ne sono rimaste ora coinvolte un gran numero di scuole superiori che si vedono sommerse da nuove iscrizioni;

molte di esse o non possono essere accettate o sono « di transito », nel senso che le scuole verranno lasciate dagli studenti al raggiungimento del 15° anno di età, momento nel quale essi a quel punto potranno accedere ai corsi di formazione professionale che — se ben organizzati e seriamente condotti — rappresentano una sicura strada di accesso al mondo del lavoro. Ciò, per i motivi esposti non è però il caso dell'istituto Maggia di Stresa che

appunto giustamente richiede maggiore considerazione per le proprie necessità —:

se non ritenga di autorizzare il provveditorato agli studi a Verbania a concedere un maggior numero di classi all'istituto « Maggia » ed alle altre scuole che risentono del fenomeno del « pendolarismo studentesco ».

(4-25060)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica*

che la questione posta è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante.

Infatti nella fase di adeguamento dell'organico di diritto a quello di fatto il Provveditore agli studi del Verbano Cusio Ossola ha autorizzato la formazione delle 9 classi richieste dall'Istituto Professionale « E. Maggia ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.